SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

433º RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 5
2ª - Giustizia . . . . . » 37
3ª - Affari esteri . . . . . » 43
4ª - Difesa . . . . . » 47
5ª - Bilancio . . . . . » 51
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 53
7ª - Istruzione . . . . . » 58
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 64
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 68
10ª - Industria . . . . . » 70
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 71
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 73

Commissioni congiunte

4ª (Difesa - Senato) e IV (Difesa - Camera) . . . . . *Pag.* 3

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . *Pag.* 76
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . » 95
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . » 97
Inchiesta sull'affare Telekom-Serbia . . . . . » 100
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . . » 105

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 108
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 109
6ª - Finanze e tesoro - Pareri . . . . . » 119
7ª - Istruzione - Pareri . . . . . » 120

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

5ª Seduta congiunta

Presidenza del Vice Presidente della 4ª Commissione del Senato
PALOMBO

Interviene il ministro della difesa, Martino.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PALOMBO propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente espresso il suo assenso.

Poiché le Commissioni convengono, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

SULLA RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA DELLA SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che per l'odierna seduta è stata disposta una resocontazione stenografica. Specifica comunque che tale forma di pubblicità viene adottata in via del tutto eccezionale e per esigenze di carattere sperimentale.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della difesa sui più recenti eventi della missione militare nazionale in Iraq

Interviene il ministro della difesa, MARTINO.

Pongono quesiti ed osservazioni il senatore PERUZZOTTI *(LP)*, il deputato MINNITI *(DS-U)*, il senatore MARINO *(Misto-Com)*, il senatore MARTONE *(Verdi-U)*, il deputato MOLINARI *(MARGH-U)*, il senatore ZORZOLI *(FI)*, la deputata DEIANA *(RC)*, il deputato ASCIERTO *(AN)*, il senatore SALVI *(DS-U)*, la deputata PISA *(DS-U)* – che interviene sull'ordine dei lavori – e il senatore Massimo BRUTTI *(DS-U)*.

Agli intervenuti replica il ministro MARTINO.

Il presidente PALOMBO, dopo aver ringraziato il ministro per la disponibilità mostrata, dichiara quindi chiusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

393ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Cursi e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,35.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata immediatamente per rendere un parere urgente alla Commissione giustizia.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2873) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica***

(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dellr'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il presidente PASTORE ricorda che nella seduta di ieri, il relatore Pirovano ha illustrato i presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge n. 81 e ha proposto l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore BATTISTI *(Mar-DL-U)* ribadisce le perplessità, illustrate nella seduta di ieri, con riguardo alla perfetta identità delle norme del provvedimento in esame, rispetto a quelle del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, non convertito in legge a seguito dell'accoglimento di una questione pregiudiziale alla Camera dei deputati. Si tratterebbe, a suo avviso, di una reiterazione, non ammessa dalla Costituzione, secondo quanto chiarito dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 360 del 1996.

Il sottosegretario CURSI ritiene che le perplessità esposte dal senatore Battisti siano dovute a una lettura disattenta del testo in esame, che è fondato su nuovi presupposti di straordinaria necessità e urgenza, consistenti nell'aggravarsi dei rischi di attacco terroristico, come testimonia, fra l'altro, il recente attentato di Madrid.

Sottolinea, inoltre, la sostanziale differenza che vi sarebbe fra le funzioni attribuite al Centro di coordinamento per la valutazione e gestione dei rischi e quelle attribuite nel precedente decreto-legge al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, nonché il diverso regime dell'Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 81, rispetto a quello della fondazione omonima prevista nel decreto-legge respinto dalla Camera dei deputati.

Il senatore BATTISTI *(Mar-DL-U)*, a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore, sottolineando che i chiarimenti del rappresentante del Governo non risolvono i dubbi circa la sovrapposizione sostanziale, oltre che formale, delle norme contenute nel decreto-legge in esame rispetto a quelle del decreto-legge n. 10 non convertito in legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(2873) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica***

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il presidente PASTORE ricorda che nella seduta di ieri il relatore Pirovano ha proposto di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2869) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Si procede nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta.

Il presidente PASTORE dà per illustrato l'emendamento 1.0.1.

Il senatore MAFFIOLI *(UDC)* illustra l'emendamento 2.1, volto ad attenuare la formulazione del testo attuale, a suo avviso eccessivamente restrittiva, in materia di scioglimento dei consigli degli enti territoriali che non adottino gli strumenti urbanistici generali. Illustra, inoltre, l'emendamento 4.1, tendente a prevedere, in determinate ipotesi, la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2004.

Dà conto poi dell'emendamento 5.0.1, volto a trasferire al Ministero della giustizia gli oneri relativi al funzionamento degli uffici giudiziari, attualmente gravanti sui bilanci comunali. Infine, commenta l'emendamento 7.0.3, teso a correggere un errore materiale nella tabella A della legge 29 dicembre 2003, n. 376.

Il senatore SCARABOSIO *(FI)* illustra l'emendamento 7.1, volto a prevedere il parere di legittimità da parte del segretario dell'ente sulle deliberazioni sottoposte all'approvazione della giunta e del consiglio comunale. Illustra anche l'emendamento 7.2, in base al quale il consigliere che assuma la carica di assessore nella giunta comunale o provinciale è sospeso e non decade dalla carica, per cui il primo dei non eletti subentra nel consiglio solo temporaneamente.

Dà conto, inoltre, degli emendamenti 7.3 e 7.4 volti a prevedere rispettivamente il controllo degli atti assunti in alcune determinate materie, su richiesta motivata di un quinto dei consiglieri, e la previsione di forme di controllo interno negli statuti comunali e provinciali.

Il senatore BATTISTI *(Mar-DL-U)* dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il senatore FALCIER *(FI)* illustra l'emendamento 5.1. Si sofferma inoltre sull'emendamento 6.0.1, volto a prevedere un fondo per l'attribuzione dei contributi agli enti locali per eventi eccezionali o situazioni contingenti, e sull'emendamento 7.28 teso a prevedere l'anticipazione delle erogazioni relative ai trasferimenti per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari siano stati sciolti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente l'attività di formazione e studio affidata al corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi» (n. 351)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 1980, n. 406. Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO *(FI)* ricorda le recente modifiche apportate dal legislatore all'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ribadendone la piena integrazione nel Ministero dell'interno. Le innovazioni hanno reso necessaria la modifica della disciplina dei servizi di prevenzione incendi non più rispondenti al nuovo contesto normativo. In particolare, le norme dello schema di regolamento in esame si propongono il miglioramento della funzione di formazione e ricerca in tema di prevenzione degli incendi e un più corretto funzionamento del comitato tecnico-scientifico, nonché una ridefinizione del certificato di prevenzione degli incendi.

Commenta quindi nel dettaglio il contenuto dei singoli articoli dello schema di regolamento e ricorda le osservazioni contenute nel prescritto parere del Consiglio di Stato, che risultano tutte recepite nel testo.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore BATTISTI *(Mar-DL-U)* fa presente la contrarietà del suo Gruppo alla proposta di parere avanzata dal relatore, contestando, fra l'altro, l'opzione, confermata dallo schema di regolamento in esame, di militarizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il suo inserimento nell'apparato del Ministero dell'interno, nonché la scelta conseguente di riconoscere natura pubblica al rapporto contrattuale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il presidente PASTORE propone di rinviare il seguito dell'esame dell'atto del Governo in titolo e di chiedere alla Presidenza del Senato una breve proroga del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2869

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.100
Falcier, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

1.200
FALCIER, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «testo unico» *con le seguenti:* «citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

1.0.1
PASTORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, Comuni e Province comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità e i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.».

Art. 2.

2.100
FALCIER, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole da: «dall'articolo 32, commi 7 e 8» *a:* «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» *con le seguenti:* «dall'articolo 141, commi 1, lettera c-*bis*), e 2-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si procede, ai sensi del citato articolo 141, comma 1, lettera c-*bis*),».

2.3
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

2.2
VITALI

2.4
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – Sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.»

2.5

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – Entro tre mesi dall'approvazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni nominano un commissario *ad*

acta al fine di approvare, entro dodici mesi gli strumenti urbanistici generali.»

2.1

MAFFIOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si procede, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera c-*bis*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con le modalità ivi indicate, allo scioglimento dei consigli degli enti territoriali in carica che non abbiano dato avvio al procedimento entro 6 mesi e non adottino gli strumenti urbanistici generali entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

Art. 3.

3.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

3.100

FALCIER, *relatore*

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

3.0.1
IZZO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Il comma 4 dell'articolo 39 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura, con le modalità previste dallo statuto, adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio".».

Art. 4.

4.1
MAFFIOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – In deroga all'articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 267, per l'anno 2004, i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che abbiano avuto una riduzione nei trasferimenti erariali di parte corrente rispetto a quelli assegnati nell'anno 2003, hanno facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2004, o qualora accertato a seguito di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso in sede di variazioni al bilancio dell'esercizio 2004. Per i fondi dell'avanzo di amministrazione presunto si applicano le disposizioni di cui al comma 3, secondo periodo, del citato articolo 187 del testo unico.»

4.100
FALCIER, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

4.2

PASCARELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In deroga all'articolo 29, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2004, i comuni della Campania che affrontano spese straordinarie per l'emergenza rifiuti nei loro territori, hanno facoltà di non considerare tali spese nel disavanzo finanziario.»

4.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e infine per le spese derivanti dall'emergenza smaltimento rifiuti solidi urbani sostenute dai Comuni individuati attraverso decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato-Città.»

4.0.1

PASTORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. È abolito l'obbligo di dichiarazione in materia di ICI, di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per tutte le modificazioni rilevanti ai fini del tributo dipendenti da atti rogati o autenticati dal 1º giugno 2004, registrati con le procedure telematiche di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ovvero dipendenti da atti o denunzie in genere, comunque sottoposti a registrazione o inoltrati alla Amministrazione finanziaria con procedure telematiche o su supporto informatico a far data dal 1º giugno 2004. In tali casi è parimenti abolito ogni obbligo di comunicazione in materia di ICI eventualmente imposto dai comuni nell'esercizio della potestà regolamentare loro conferita dall'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. L'Agenzia del territorio provvede con procedure informatiche a mettere a disposizione dei comuni, senza oneri a loro carico, i dati rile-

vanti in ordine a tali modificazioni contenuti nel Modello Unico Informatico presentato dal pubblico ufficiale rogante, ovvero comunque ad essa pervenuti con procedure telematiche o su supporto informatico in ordine ad atti o denunzie di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentite l'Agenzia del territorio e l'ANCI, sono determinate le modalità per la fornitura dei dati.

4. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono determinate le specifiche tecniche relative all'interscambio.»

4.0.2

VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 29, comma 7, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali", sono aggiunte le parole: "e dalla copertura dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze passate in giudicato".»

4.0.3

VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 29, comma 7, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e infine le spese derivanti dall'emergenza smaltimento rifiuti solidi urbani sostenute dai comuni individuati con decreto del Ministro dell'interno e previo parere della Conferenza Stato-Città".»

4.0.4

CARELLA, TURRONI, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Trasferimenti a favore dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti)

1. All'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "112 milioni di euro".

2. Al fine di provvedere all'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 62 milioni di euro per l'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate pari a 62 milioni di euro.»

Art. 5.

5.1

FALCIER, *relatore*

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, il comma 65 è sostituito dal seguente:

"65. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 'degli utili distribuiti' sono sostituite dalle seguenti: 'dei proventi di cui al comma 37' e, dopo le parole: 'la provincia di Lecco,' sono inserite le seguenti: 'la provincia di Varese'".»

5.100

FALCIER, *relatore*

Al comma 1, sostituire l'alinea e l'alinea del capoverso «208» *ivi richiamato con il seguente:* «1. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:».

5.200
FALCIER, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

5.0.1
MAFFIOLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. E' abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal 1º gennaio 2005, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2005. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2004.

3. Conseguentemente a partire dall'anno 2005 sono ridotti gli stanziamenti previsti alla rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 200 milioni di euro per anno.»

5.0.2
GABURRO

5.0.4
CURTO

5.0.5
VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare, sono attribuite al demanio del comune competente per territorio.

2. I comuni, nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifica-

zioni, per l'erogazione dei servizi metropolitani possono affidare in concessione le infrastrutture di cui al comma 1 a soggetti giuridici privati, previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70 anni.

3. Le infrastrutture di cui al comma 1 possono essere altresì affidate dal comune competente a una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono attribuiti i compiti di gestione del patrimonio immobiliare o i compiti previsti dall'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso delle stesse.

4. Le infrastrutture di cui al comma 1 di proprietà dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite a titolo gratuito al comune competente.»

5.0.3

GUASTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità)

1. In attesa del riordino dell'imposizione locale, il doppio regime stabilito con l'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 10, comma 5, lettera *b)* della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica per gli anni 2004 e 2005 secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 62 medesimo.

2. I comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni del comma 1, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Non si fa luogo alla restituzione di eventuali somme percepite in eccesso negli anni precedenti».

Art. 6.

6.100

FALCIER, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «ordinamento degli enti locali, approvato con» *con le seguenti:* «ordinamento degli enti locali, di cui al».

6.0.1

FALCIER, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2004 è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti che necessitano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 258.000 per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello Stato di Previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

Art. 7.

7.100

FALCIER, *relatore*

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

7.10

COLETTI, BATTISTI

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:

«*0a)* all'articolo 47, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "l'eventuale numero massimo di mandati che possono essere svolti"».

7.17

IZZO

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:

«*0a)* dopo il comma 3 dell'articolo 48, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le delibere di Giunta delle province e dei comuni e delle comunità montane nonché le determinazioni e ordinanze sindacali quando almeno un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta entro 7 giorni dalla loro affissione all'Albo dell'ente sono illustrate e discusse innanzi al Consiglio entro venti giorni dalla richiesta e possono essere annullate o modificate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. La richiesta sospende l'esecutività delle delibere o delle determinazioni e ordinanze sindacali fino all'avvenuto esito della discussione del Consiglio."».

7.18

IZZO

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:

«*0a)* dopo il comma 3 dell'articolo 48, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le delibere di Giunta delle province e dei comuni e delle comunità montane nonché le determinazioni e ordinanze sindacali quando almeno un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta entro 7 giorni dalla loro affissione all'Albo dell'ente sono illustrate e discusse innanzi al Consiglio entro venti giorni dalla richiesta fermo restando la facoltà della Giunta, a seguito della discussione, di confermare o revocare il provvedimento. La richiesta sospende l'esecutività delle delibere o delle determinazioni e ordinanze sindacali fino all'avvenuto esito della discussione del Consiglio".».

7.19
IZZO

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:

«*0a)* dopo il comma 3 dell'articolo 48, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le delibere di Giunta delle province e dei comuni e delle comunità montane nonché le determinazioni e ordinanze sindacali quando almeno un quarto dei consiglieri ne faccia richiesta entro 7 giorni dalla loro affissione all'Albo dell'ente sono illustrate e discusse innanzi al Consiglio entro venti giorni dalla richiesta e possono essere annullate o modificate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. La richiesta sospende l'esecutività delle delibere o delle determinazioni e ordinanze sindacali fino all'avvenuto esito della discussione del Consiglio".».

7.20
IZZO

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:

«*0a)* dopo il comma 3 dell'articolo 48, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le delibere di Giunta delle province e dei comuni e delle comunità montane nonché le determinazioni e ordinanze sindacali quando almeno un quarto dei consiglieri ne faccia richiesta entro 10 giorni dalla loro affissione all'Albo dell'ente sono illustrate e discusse innanzi al Consiglio entro venti giorni dalla richiesta e possono essere annullate o modificate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. La richiesta sospende l'esecutività delle delibere o delle determinazioni e ordinanze sindacali fino all'avvenuto esito della discussione del Consiglio".».

7.1
SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:

«*0a)* all'articolo 49:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il segretario dell'ente è tenuto ad esprimere parere in ordine alla legittimità delle deliberazioni sottoposte all'approvazione della Giunta e del consiglio comunale.";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti di cui al presente articolo rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".».

7.21

IZZO

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:

«*0a)* dopo il comma 2 dell'articolo 49, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il segretario dell'ente è tenuto ad esprimere parere in ordine alla legittimità delle deliberazioni sottoposte all'approvazione della Giunta e del Consiglio comunale".».

7.9

CAVALLARO, BATTISTI

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:

«*0a)* all'articolo 49, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Il Segretario coordina altresì l'attività istruttoria degli uffici ed è responsabile dell'andamento complessivo dello svolgimento di tutte le funzioni amministrative, ferme restando le competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi".».

7.22

IZZO

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:

«*0a)* il comma 3 dell'articolo 49, è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti di cui al presente articolo rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".».

7.200

FALCIER, *relatore*

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «primo comma» *con le seguenti:* «, primo comma».

7.16

FALCIER, *relatore*

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis)* all'articolo 59, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna è rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto".».

7.5

GRILLOTTI, CICCANTI, IZZO

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) all'articolo 60, comma 3, dopo le parole: "numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6)" il numero "7)" è soppresso ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La causa di ineleggibilità di cui al numero 7) non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni non oltre il girono fissato per la presentazione delle candidature".».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1a. decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti pubblici eletti sindaci o presidenti di Giunta provinciale nei rispettivi enti in funzione del collocamento in aspettativa di cui all'articolo 60, comma 3, del testo unico testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo, rimangono in carica sino alla scadenza naturale della carica.»

7.6

CAVALLARO, BATTISTI, DETTORI, MONTICONE, BASTIANONI, GAGLIONE, LIGUORI, DATO, COLETTI

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* l'articolo 64 è sostituito dal seguente: "*Art. 64. – 1.* La carica di assessore è compatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sin-

daco e del presidente della Giunta provinciale: le stesse non possono essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia".».

7.2

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) all'articolo 64 il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra in Consiglio, temporaneamente, il primo dei non eletti.

2-*bis*. In caso di dimissioni o di revoca dalla carica di assessore automaticamente esso riassume la carica di consigliere con decadenza del sostituto.

2-*ter*. Per sostituto deve intendersi colui che ha assunto la carica di consigliere per ultimo e che ha riportato la più bassa cifra elettorale".».

7.27

IZZO

Al comma 1, capoverso, aggiungere la seguente lettera:

«*b*-bis. il comma 2 dell'articolo 64 è sostituito dai seguenti:

"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra in Consiglio, temporaneamente, il primo dei non eletti della medesima lista con gli stessi diritti e doveri.

2-*bis*. In caso di dimissioni o di revoca dalla carica di assessore automaticamente si riassume la carica di consigliere con decadenza del sostituto.

2-*ter*. Per sostituto si intende colui che ha assunto la carica di consigliere comunale per ultimo e che ha riportato la più bassa cifra nella competizione elettorale sempre nella medesima lista.

2-*quater*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai consiglieri comunali o provinciali già nominati assessori ed in carica alla data di entrata in vigore della presente legge".».

7.8

COLETTI, RIGONI, BATTISTI

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* all'articolo 64, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina di assessore, per tutto il periodo di durata della stessa. Il consiglio viene convocato entro 15 giorni dall'atto di accettazione della nomina al fine di procedere alla sua temporanea sostituzione per affidare la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della medesima lista primo dei non eletti. Il consigliere supplente ha tutti i diritti e i doveri dei consiglieri secondo la normativa vigente. La supplenza ha termine con la cessazione della carica di assessore sia per dimissioni volontarie che per revoca da parte del sindaco. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai consiglieri provinciali o comunali già nominati assessori e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge".».

7.7

COLETTI, RIGONI, BATTISTI

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: "consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale", sono inserite le seguenti: ", assessore comunale o provinciale".».

7.14

CAVALLARO, BATTISTI, DETTORI, MONTICONE, BASTIANONI, GAGLIONE, LIGUORI, DATO, COLETTI

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) l'articolo 97 è sostituito dal seguente: "*Art. 97. - (Ruolo e funzioni) – 1.* Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario comunale e provinciale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia, è titolare della funzione di alta direzione della struttura operativa della quale costituisce momento di sintesi e di raccordo con gli organi di governo attraverso il sindaco o il presidente della provincia.

3. L'alta direzione si esplica con il coordinamento dell'attività dei dirigenti, o in loro assenza dei responsabili degli uffici o dei servizi, al fine di darle unitarietà e organicità di azione nella gestione dei servizi e delle attività e nel raggiungimento degli obiettivi determinati dagli organi di governo. Essa si concretizza attraverso:

a) la predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché della proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169;

b) il perseguimento della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa:

c) la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;

d) la valutazione della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi prefissati;

e) la valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale o in loro assenza dei responsabili degli uffici o dei servizi.

4. In particolare il segretario comunale e provinciale svolge le seguenti funzioni:

a) assiste gli organi di governo dell'ente nella loro azione amministrativa,fornendo il necessario supporto giuridico-amministrativo;

b) partecipa alle riunioni del consiglio e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e firma, assieme ai rispettivi organi politici, i relativi atti;

c) controfirma gli atti del sindaco, del presidente della provincia e del presidente del consiglio, ove presente;

d) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, avvalendosi del personale dirigenziale o in loro assenza dei responsabili degli uffici o dei servizi; a tal fine detto personale risponde, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, al segretario;

e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio;

f) presiede la delegazione di parte pubblica negli incontri con le organizzazioni sindacali del personale;

g) roga i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

h) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.

5. I comuni e le province adeguano e integrano, in relazione alle caratteristiche e alla visione strategica di ciascun ente, nei regolamenti di organizzazione o con le direttive del sindaco o del presidente della provincia, i contenuti, le modalità e i termini della funzione di alta direzione attribuita al segretario comunale e provinciale.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento per periodi di tempo consecutivi fino a novanta giorni e durante la procedura di nomina del segretario nei casi di vacanza.

7. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

8. I comuni capoluogo di provincia e le relative province possono prevedere nei propri statuti la figura del direttore generale a cui attribuire con contratto a tempo determinato e di diritto privato la funzione di alta direzione e di tutte o parte delle funzioni del segretario, rimanendo in capo al segretario comunale e provinciale le sole funzioni di cui alla lettera *a), b), c), e), g), h)* ed *i)* del comma 4. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia. I rapporti tra il segretario ed il direttore generale sono disciplinati dal sindaco e dal presidente della provincia all'atto di nomina del direttore generale

9. Possono essere nominati direttori generali, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale coloro che risultano iscritti in una sezione speciale dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

10. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia".».

7.23

IZZO

Al comma 1, capoverso, aggiungere la seguente lettera:

«b-*bis)* all'articolo 97, comma 4, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze e il parere di legittimità sulle deliberazioni sottoposte all'approvazione del consiglio e della Giunta".».

7.15

CAVALLARO, BATTISTI, DETTORI, MONTICONE, BASTIANONI, GAGLIONE, LIGUORI, DATO, COLETTI

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* all'articolo 98, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia. La convenzione può essere stipulata fra un massimo di tre

comuni, qualora ciascuno di essi abbia una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e fra un massimo di due comuni, qualora uno abbia una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e l'altro una popolazione non superiore a 10.000 abitanti".».

7.24

IZZO

Al comma 1, capoverso, aggiungere la seguente lettera:

b-*bis)* all'articolo 107, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Il sindaco, in caso di inerzia o ritardo da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti, nell'adottare o revocare provvedimenti o atti di loro competenza, previo parere del segretario generale, può fissare un termine perentorio entro il quale l'atto o il provvedimento deve essere adottato o revocato. Qualora l'inerzia permanga, e comunque in caso di grave inosservanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive generali, che determina pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco deve incaricare il segretario generale di avocare la competenza e provvedere in via sostitutiva".».

7.25

IZZO

Al comma 1, capoverso, aggiungere la seguente lettera:

«b-*bis)* all'articolo 107, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Il sindaco, in caso di inerzia o ritardo, da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti, nell'adottare o revocare provvedimenti o atti di loro competenza, previo parere del segretario generale, può fissare un termine perentorio entro il quale l'atto o il provvedimento deve essere adottato o revocato. Qualora l'inerzia permanga, e comunque in caso di grave inosservanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive generali, che determina pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco deve incaricare il segretario generale di avocare la competenza e provvedere in via sostitutiva, inoltrando gli atti alla competente autorità giudiziaria".».

7.3
SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) l'articolo 127 è sostituito dal seguente: "Art. 127. - *(Controllo eventuale)* – 1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio e le determinazioni dei funzionari e dirigenti sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio e le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) dotazioni organiche e relative variazioni;

c) assunzioni di personale;

d) affidamento degli incarichi di collaborazione esterna di cui all'articolo 110.

2. La richiesta di controllo sospende l'esecutività delle delibere fino all'avvenuto esito del controllo. Lo statuto disciplina le modalità del controllo eventuale e il raccordo con il controllo interno previsto dall'articolo 147.

3. Fino all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, i controlli sono esercitati dai revisori dei conti di cui all'articolo 234".».

7.26
IZZO

Al comma 1, capoverso, aggiungere la seguente lettera:

b-*bis)* l'articolo 127 è sostituito dal seguente: "Art. 127 - *(Controllo eventuale) – 1.* Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, sia provinciale che comunale, e le determinazioni dei funzionari e dirigenti sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio e le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) dotazioni organiche e relative variazioni;

c) assunzioni di personale;

d) affidamento degli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 110.

2. La richiesta di controllo sospende l'esecutività delle delibere fino all'avvenuto esito del controllo. Lo statuto disciplina le modalità del con-

trollo eventuale ed il raccordo con il controllo interno previsto dall'art. 147.

3. Fino all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, i controlli sono esercitati dai revisori di conti di cui all'art. 234".».

7.28

FALCIER, *relatore*

Al comma 1, capoverso, aggiungere la seguente lettera:

«b-*bis)* dopo l'articolo 145 è inserito il seguente: "Art. 145-*bis* - *(Gestione finanziaria) – 1.* Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2. L'anticipazione è subordinata all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155.

2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 è pari all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino a un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la richiesta. Dall'anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvederà, in relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, a effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell'anticipazione medesima.

3. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione è considerato grave inadempimento.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con le stesse modalità, ai comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali la capacità di riscossione delle entrate proprie, desunta dall'ultimo rendiconto appro-

vato, sia inferiore di almeno il 50 per cento alla media nazionale per fascia demografica di riferimento".».

7.4

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) l'articolo 147 è sostituito dal seguente: "Art. 147. - *(Controlli interni).* – 1. Gli statuti comunali e provinciali, in armonia con i principi generali in materia di organizzazione pubblica e sulla base di strumenti e metodologie concordate in sede di Conferenza unificata in modo da assicurare il rispetto di requisiti minimi di uniformità, possono prevedere forme di controllo interno sull'attività, su singoli atti o su categorie di atti amministrativi, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti, verificare, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, il corretto e regolare funzionamento dell'ente, nonché prevedere i necessari interventi correttivi e sostitutivi.

2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un organo per il quale lo statuto, garantendone l'autonomia e l'indipendenza, determina le norme di funzionamento, individua gli atti da sottoporre al suo esame, i requisiti di nomina e i casi di incompatibilità dei suoi componenti nonché le relative indennità, le forme di pubblicità dei lavori e dei provvedimenti adottati.

3. Fino all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, i controlli sono esercitati dai revisori dei conti di cui all'articolo 234".».

7.13

COLETTI, BATTISTI

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* all'articolo 194, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"e) acquisizione di beni e servizi per far fronte ad esigenze derivanti da calamità naturali, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, a condizione che il bene sia stato effettivamente fornito, che la prestazione sia stata realmente resa o che il lavoro sia stato effettivamente eseguito, e che il presso richiesto sia da ritenere congruo attraverso attestazione da parte del responsabile del servizio tecnico".».

7.11
COLETTI, BATTISTI

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* all'articolo 234, comma 1, le parole: "due componenti" sono sostituite con le seguenti: "«un componente".».

7.12
COLETTI, BATTISTI

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* all'articolo 234, comma 3, la parola: "assoluta" è sostituita con le seguenti: "di tre quinti dei componenti".».

7.0.20
BETTAMIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "la durata massima di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "periodo non superiore alla durata del mandato dei sindaci e dei presidenti della provincia stabilito dal vigente ordinamento, maggiorato di sei mesi".

2. Il comma 4 dello stesso articolo 101 è sostituito dai seguenti commi:

"4. Decorso il periodo di disponibilità senza che sia stato nominato ai sensi dell'articolo 99, il segretario è collocato d'ufficio in mobilità presso altre amministrazioni. Fino all'assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il segretario ha diritto, per il periodo massimo di 2 anni, ad un'indennità pari all'ottanta per cento dello stipendio e dell'integrità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retribuito comunque denominato. Gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari collocati in mobilità d'ufficio sono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali. All'atto dell'assunzione presso l'amministrazione di destinazione al segretario spetta il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del collocamento d'ufficio in mobilità.

4-*bis*. Durante il periodo di collocamento in mobilità, le amministrazioni pubbliche si avvalgono dei segretari per incarichi di natura professionale, per attività di studio, consulenza, ricerca e collaborazione. Ai segretari utilizzati per i predetti incarichi è corrisposto il trattamento economico in godimento al momento del collocamento d'ufficio in mobilità. Al fine di utilizzare, anche per mezzo di apposita convenzione tra amministrazioni, i segretari collocati d'ufficio in mobilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali trasmette l'elenco nominativo degli stessi alle pubbliche amministrazioni. Durante il periodo di utilizzazione, la decorrenza del periodo di 2 anni rimane sospesa. Nel caso in cui il segretario collocato d'ufficio in mobilità rifiuti di assumere l'incarico nell'ambito della provincia di residenza, il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

4-*ter*. Il segretario collocato d'ufficio in mobilità può essere nominato titolare di sede di segreteria. In tale ipotesi, il termine di 2 anni è interrotto. Al pagamento degli oneri relativi al trattamento economico del segretario provvede, per il relativo periodo, l'amministrazione presso la quale ha assunto la titolarità.

4-*quater*. I segretari collocati d'ufficio in mobilità partecipano a corsi di aggiornamento e di riqualificazione organizzati dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali che, a tal fine, si avvale della Scuola superiore della pubblica amministrazione e della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale. I predetti corsi sono organizzati d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*quinquies*. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è risolto ventiquattro mesi dal collocamento in mobilità d'ufficio. In via transitoria, per i segretari per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia già decorso il quadriennio di disponibilità, il termine di ventiquattro mesi decorre dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2.

4-*sexies*. La mobilità dei segretari comunali e provinciali è disciplinata dalle disposizioni sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e l'attuazione delle procedure di mobilità è curata dall'Agenzia nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

4-*septies*. Per la gestione della mobilità dei segretari comunali e provinciali in mobilità d'ufficio, l'Agenzia nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica le possibilità di trasferimento, con priorità per l'ambito provinciale di residenza del dipendente, anche mediante accordi con le strutture regionali e provinciali, di cui al comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 165/2001, presso le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici nazionali.

4-*octies*. Al termine della verifica di cui al comma 3, in caso di esito negativo, l'Agenzia nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali accerta la disponibilità delle amministrazioni dello Stato,

anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali all'acquisizione del suddetto personale, con priorità per l'ambito provinciale di residenza del dipendente.

4-*nonies.* In caso di esito favorevole della verifica di cui ai commi 4-*septies* e 4-*octies,* l'Agenzia effettua l'assegnazione sul posto vacante. Si applica il comma 4-*bis* ultimo periodo.

4-*decies*. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza".

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari comunali e provinciali in disponibilità. Per i segretari comunali e provinciali in mobilità d'ufficio al momento dell'entrata in vigore della presente legge il comma 1 si applica con riferimento al periodo di mobilità».

7.0.21

BETTAMIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, i segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità o per i quali sia decorso il quadriennio di disponibilità, che hanno presentato domanda di disponibilità per le prefetture-uffici territoriali del Governo entro la data di entrata in vigore della suddetta legge, e per i quali l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali abbia accolto la domanda di mobilità per le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, sono assegnati agli stessi uffici.

2. In caso di ulteriore fabbisogno per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 l'assegnazione può essere disposta anche nei confronti dei segretari comunali e provinciali in disponibilità o per i quali sia decorso il quadriennio di disponibilità che abbiano presentato domanda di mobilità per le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, entro la data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'assegnazione di cui ai commi 1 e 2 è disposta dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali d'intesa con il Ministro dell'interno, previa adozione di una graduatoria formata sulla base dei criteri dell'esperienza professionale, dell'anzianità di servizio, dei carichi di famiglia e dell'età anagrafica, valutati dall'Agenzia

Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali nel rispetto delle procedure di partecipazione sindacale, restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in materia di accesso alla carriera prefettizia.

4. La dotazione organica del ruolo dei dirigenti contrattualizzati dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno da istituirsi ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, è incrementata delle unità corrispondenti al numero dei segretari comunali e provinciali assegnati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Contestualmente all'assegnazione del personale di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'economia e delle finanze procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal bilancio dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali al Ministero dell'interno. Le risorse finanziarie sono determinate con riguardo alla media dei trattamenti riferiti al numero ed alla posizione professionale dei dipendenti trasferiti».

7.0.1

EUFEMI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro delle attività produttive possono essere istituite Camere di commercio purché il numero delle imprese che hanno sede in tutte le circoscrizioni territoriali coinvolte non risulti inferiore a 40.000".

2. Alla lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole "sezioni speciali del registro delle imprese", sono inserite le seguenti: "nonché per le imprese individuali, le società di persone, i consorzi e per le cooperative costituzionalmente riconosciute di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 iscritti e nella sezione ordinaria del registro delle imprese".

3. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 le parole "e 2005" sono soppresse».

7.0.2
EUFEMI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Alla legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, il comma 4 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: "4. I rapporti di lavoro del personale non dirigente sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano all'Unioncamere le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

2. Al comma 65 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole "nonché nei confronti" sono inserite le seguenti: "delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Unioncamere, che rispettino le condizioni di equilibrio economico-finanziario di cui al comma 11, e nei confronti".».

7.0.3
MAFFIOLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Alla tabella A della legge 29 dicembre 2003, n. 376, al numero 47, le parole "Comune di Varese" sono sostituite con le seguenti: "Provincia di Varese".».

7.0.15
VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. La disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, primo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, riguardante la notificazione degli

atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati, deve intendersi, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che, una volta intervenuta la notifica da parte dell'Ufficio del Territorio di rendite iscritte in atti dopo il 1º gennaio 2000, i Comuni osservano, anche per il periodo precedente alla notifica delle rendite catastali, il potere di liquidare la differenza di imposta comunale sugli immobili in relazione a tali rendite, con riferimento a fabbricati sprovvisti di rendita o per i quali la rendita precedentemente in atti non fosse più corrispondente all'effettivo stato dell'immobile, sino alla data della richiesta di accatastamento o variazione e comunque nel rispetto dei termini normativamente previsti per lo svolgimento dell'attività di liquidazione ai fini I.C.I.».

7.0.16
VITALI

7.0.19
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono aggiunte, alla fine le seguenti parole: "a condizione che il soggetto che li abita e conduce il fondo abbia i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della ruralità".».

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

332ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2516) ***Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili***, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il presidente Antonino CARUSO informa la Commissione che sul disegno di legge in titolo la Commissione programmazione economica, bilancio, il 18 marzo scorso, ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento.

In attesa della trasmissione di tale documento da parte del Governo, il Presidente, dopo aver ricordato che sono pervenute alcune richieste di audizione, ribadisce, come da lui già sottolineato nella seduta dell'11 marzo scorso, di ritenere utile procedere esclusivamente all'audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali in modo tale da acquisire da parte degli stessi una presa di posizione esplicita in ordine al problema degli effetti che potranno derivare dall'approvazione del disegno di legge in titolo per quanto riguarda le gestioni previdenziali in questione. Al riguardo, ritiene che sarebbe peraltro opportuno che le audizioni dei Presidenti delle Casse previdenziali avessero luogo formalmente in sede di Commissione e non, come normalmente accade, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Dopo che i senatori FASSONE *(DS-U)*, DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*, ZANCAN *(Verdi-U)*, TIRELLI *(LP)*, ZICCONE *(FI)* e BUCCIERO *(AN)* hanno dichiarato di condividere le considerazioni testè svolte dal presidente Antonino Caruso, la Commissione conviene sulla proposta di procedere ad audizioni nel senso dianzi delineato.

(1899) ***GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio,*** fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2287) ***Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 1º aprile scorso.

Il relatore ZICCONE *(FI)* presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 1.50 che rappresenta un tentativo di riformulazione integrale dell'articolo 1 del disegno di legge n.1899 alla luce degli spunti emersi nel corso del dibattito.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE DELIBERANTE

(1752) ***VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera* c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato***

(1912) ***Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115***, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e approvazione del testo accolto dalla Commissione in sede referente per il disegno di legge n. 1912 e assorbimento del disegno di legge n. 1752)

Il presidente Antonino CARUSO, facente funzioni di relatore, propone di procedere alla discussione congiunta dei disegni di legge in titolo e di assumere come testo base per l'esame in sede deliberante il testo licenziato dalla Commissione in sede referente per il disegno di legge n. 1912, che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE relatore dà quindi conto del parere di nulla osta della 5ª Commissione e del parere favorevole della 1ª Commissione, espressi sul testo approvato in sede referente.

Riferisce quindi sulle principali modificazioni che sono state introdotte nel corso dell'esame in Commissione in sede referente, con riferimento al disegno di legge n. 1912 già approvato dalla Camera dei deputati. L'articolato in esame interviene sugli articoli 80, 81, 83, 101 e 102 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, disciplinando in particolare i requisiti che devono possedere gli avvocati per poter svolgere il patrocinio a spese dello Stato. Si sofferma quindi sulle principali novità introdotte dalla Commissione, specificatamente con riferimento agli articoli 80 e 81 del testo unico vigente, tra le quali segnala, rispetto a quanto previsto originariamente dal disegno di legge n. 1912, l'eliminazione delle differenze di regolamentazione per la nomina del difensore di chi è ammesso al gratuito patrocinio nel procedimento penale rispetto alla nomina del difensore in tutti gli altri procedimenti. Ne è derivata la necessità di riscrivere l'articolo 80 del testo unico in materia di spese di giustizia che, nel testo approvato dalla Commissione, richiede ora per tutti gli avvocati, indipendentemente dalla natura del procedimento, l'avvenuta iscrizione nell'apposito elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, quale presupposto necessario per la nomina a difensori di persone ammesse al gratuito patrocinio. Le modifiche introdotte dalla Commissione hanno poi riguardato i requisiti necessari per l'iscrizione nel detto elenco, che sono stati meglio specificati, tra l'altro, prevedendo che l'avvocato non deve aver subito sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda. Conclude quindi osservando come le modifiche introdotte dagli articoli 3, 4 e 5 risultano di minore portata.

Non essendovi richieste di intervento né di fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti, si passa alla votazione degli articoli del testo assunto a base della discussione.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, senza discussione, sono approvati, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

I senatori FASSONE *(DS-U)*, ZANCAN *(Verdi-U)*, DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*, ZICCONE *(FI)*, CALLEGARO *(UDC)*, SEMERARO *(AN)* e TIRELLI *(LP)*, annunciano poi il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sul disegno di legge nel suo complesso.

Posto in votazione è quindi approvato il disegno di legge n. 1912 nel testo licenziato in sede referente.

Risulta conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 1752.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1899

Art. 1.

1.50
IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso di violazione di domicilio finalizzata alla commissione di altri delitti, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al comma precedente allorquando taluno di coloro che sono legittimamente presenti nel domicilio usa un'arma o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, dopo aver verificato l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa e senza l'intenzione di causare la morte, purché queste limitazioni non lo mettano in pericolo di vita».

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1912

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Art. 1.

1. L'articolo 80 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 80. (L) - *(Nomina del difensore) – 1.* Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2».

Art. 2.

1. L'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 81. (L) - *(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) – 1.* L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia».

Art. 3.

1. All'articolo 83, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1 dopo la parola: «spettanti» sono inserite le altre: «al difensore».

Art. 4.

1. L'articolo 101 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 101. (L) - *(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore) – 1.* Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte d'appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».

Art. 5.

1. L'articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 102. (L) - *(Nomina del consulente tecnico di parte) – 1.* Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.

2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

180ª Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2846) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un 'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall' altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002,*** approvato dalla Camera dei Deputati.
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente PROVERA rilevando preliminarmente che, nel quadro dei rapporti sempre più stretti che l'Unione europea e il Cile hanno formalizzato sin dagli Accordi quadro di Roma del 1990 e di Firenze nel 1996, l'Accordo di associazione in esame prevede un gran numero di settori in cui si svilupperà il dialogo tra le Parti e ne regola minuziosamente le modalità: si tratta di un ampio campo di regole che vanno dal dialogo politico alla cooperazione economica, dalla tutela dell'ambiente alla lotta contro la droga e la criminalità.

A conferma dell'importanza sempre maggiore che stanno assumendo i legami economici e commerciali tra Europa e Cile, nel corso dei negoziati in vista della firma dell'Accordo, le Parti stabilirono che, in attesa delle ratifiche da parte dei Parlamenti nazionali di ogni Stato membro dell'Unione europea, le sole clausole commerciali (ad eccezione dei capitoli sugli investimenti e sui servizi finanziari) entrassero provvisoriamente in vigore dal 1o febbraio 2003. In via generale, lo scopo dell'Accordo è l'instaurazione di un'area di libero scambio e di prosperità con il Cile.

Il Cile ha conosciuto nel periodo 1991-1997 una crescita media del Pil pari all'8,7 per cento. Tra il 1998 e il 1999, invece, l'economia cilena

ha conosciuto un ciclo recessivo che tuttavia non ha minato la stabilità finanziaria complessiva del paese e né, come invece è successo in Argentina, la sua solvibilità verso i possessori dei titoli di Stato.

Nel quadro di complessiva difficoltà per l'America latina, e cita in proposito le situazioni di Venezuela, Argentina e, lo stesso Uruguay, il Cile, dal 2000 guidato dal Presidente Lagos, assicura relativa stabilità e sufficienti garanzie agli stranieri che decidano di investire nel suo territorio. Nel 2001 e nel 2002 l'economia cilena ha conosciuto una crescita rispettivamente del 2,8 e dell'1,8 per cento. Pur in un *trend* discendente, quindi, il Cile si è mantenuto nell'ultimo biennio sugli stessi livelli dei Paesi più importanti dell'Unione europea. Allo stato attuale, inoltre, il mercato dell'Unione europea presenta profili di eccellenza per le esportazioni cilene, delle quali nel 2001 il 26 per cento, per l'ammontare di circa 4.500 milioni di euro, ha preso la direzione del nostro continente. A vantaggio del Cile sembra giovare il trattamento tariffario preferenziale che la Comunità accorda a tutti i Paesi in via di sviluppo su base autonoma e senza clausola di reciprocità. A sua volta l'Unione europea incide per il 18 per cento nelle importazioni del Cile, i cui principali *partners* europei sono Francia, Germania e Italia. In particolare l'Italia riceve dal Cile il 4,6 per cento delle sue importazioni e invia in Cile il 2,6 per cento delle proprie esportazioni. Il paese andino, in conclusione, rimane un'isola di stabilità e relativa prosperità nell'America del Sud, continente che, nonostante le incognite che ne caratterizzano il quadro istituzionale, politico ed economico, rimane al centro degli interessi dell'Europa e nel fuoco dei lavori della Commissione impegnata, in un'indagine conoscitiva relativa alle problematiche dell'America Latina.

A garanzia del corretto funzionamento delle clausole commerciali, il testo rinvia espressamente alle clausole di salvaguardia previste in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) della quale il Cile è uno dei Paesi fondatori.

Le polemiche che negli ultimi mesi hanno coinvolto l'Europa, gli Stati Uniti e i cosiddetti Paesi emergenti, i G 21, coagulatisi intorno a Cina e Brasile, India e Messico, hanno rilanciato con forza la questione della non discriminazione nei rapporti commerciali internazionali. In questo senso, l'istituzionalizzazione dei legami tra l'Unione europea e il Cile, che è Paese associato al Mercato comune sudamericano (MERCOSUR), appare un contributo rilevante ed incisivo per la stabilità del complessivo sistema commerciale internazionale.

Non è infine da sottovalutare, per comprendere l'importanza dell'Accordo in esame che, recentemente, il Cile ha riaperto i negoziati con gli Stati Uniti per stipulare un trattato bilaterale di libero commercio e che, per la fine del 2005, è previsto il definitivo lancio dell'ALCA, zona di libero scambio tra i Paesi americani.

Le potenzialità insite nell'unione delle forze di MERCOSUR e NAFTA, il mercato nordamericano che comprende anche il Messico, dovranno spingere nel futuro l'Unione europea ad avere un dialogo sempre più stabile con Stati importanti come il Cile.

A suo giudizio se le clausole commerciali assumono nel quadro del presente Accordo una particolare preminenza per la loro provvisoria entrata in vigore, di non minore importanza sono gli altri campi di collaborazione, già accennati in precedenza: tutti settori, peraltro, l'Italia ha messo al centro dei suoi rapporti bilaterali con il Cile.

Passa quindi ad illustrare le più rilevanti disposizioni recate dal testo dell'Accordo: gli articoli dall'1 all'11, corrispondenti alla parte I, riguardano le disposizioni generali e istituzionali (rispetto dei principi democratici e dei diritti umani come base dell'Accordo, rispetto del principio di reciprocità e di approfondimento delle relazioni in tutti i settori) e il quadro istituzionale in cui si svilupperà l'Accordo. Le Parti si impegnano a costituire un Consiglio di associazione, che vigilerà sull'applicazione dell'Accordo, potendo formulare raccomandazioni alle Parti, e un Comitato parlamentare di associazione composto da membri del Parlamento europeo e del Congresso cileno. Il dialogo politico, secondo quanto previsto dalla parte II, dovrà avvenire anche attraverso periodiche riunioni tra capi di Stato e di Governo e tra Ministri delle due Parti.

La parte III dell'Accordo, divisa in sette titoli, riguarda i settori in cui si svilupperà la cooperazione. La cooperazione economica (articoli 17-35) avrà applicazioni concrete nei campi dell'energia (idroelettricità, petrolio, gas, energie rinnovabili), dei trasporti e delle comunicazioni (reti di trasporto multimodale e sistemi satellitari), dell'agricoltura, della pesca, della semplificazione delle procedure doganali, della tutela dell'ambiente e dei consumatori, dell'armonizzazione della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, dello sviluppo del turismo. La cooperazione si svilupperà anche nei settori della scienza, delle tecnologie e dell'informazione, della cultura e dell'istruzione, della pubblica amministrazione, delle tutele dei lavoratori e del rispetto dei principi sanciti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, della prevenzione e del controllo dell'immigrazione clandestina, infine della lotta contro la criminalità organizzata e la droga. La parte IV, intitolata a «Scambi e questioni commerciali», è la più ampia e comprende gli articoli dal 55 al 196.

Precisando che l'esecuzione dell'Accordo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, osserva che, data la portata economica e politica dell'Accordo di associazione tra Unione europea e Cile, un differimento della sua ratifica da parte dell'Italia, ormai rimasta insieme al Portogallo l'unica a dover ratificare l'Accordo, vada senz'altro evitato.

Auspica, pertanto, che la Commissione possa orientarsi a conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore ANDREOTTI *(Aut)* dichiara il proprio favore al provvedimento in esame anche alla luce della tradizione di collaborazione democratica tra l'Italia e il Cile sviluppatasi lungo gli anni del regime militare cileno.

Anche il senatore PIANETTA *(FI)* condivide le motivazioni che spingono a favorire una sollecita definizione del provvedimento, che potrà costituire un elemento importante per migliori rapporti tra il Mercosur e l'Unione Europea. L'intervista apparsa oggi su un importante quotidiano nazionale del Presidente Lagos rende evidente l'interesse da parte cilena per una più stretta relazione con l'Unione europea e in particolare con l'Italia, il cui sistema imprenditoriale ha e potrà avere sempre più rapporti proficui con le imprese cilene.

Interviene quindi il senatore TONINI *(DS-U)* dichiarandosi concorde con le valutazioni positive dianzi espresse sul merito dell'Accordo in ratifica, rilevando anche la valenza strategica del rafforzamento delle relazioni tra il Cile e l'Unione Europea, e segnatamente tra il Cile e l'Italia. La comunità italiana nel Paese, infatti, pur non essendo numerosa rispetto ad altri paesi dell'America latina, trova comunque una rappresentanza qualitativamente incisiva; ricorda, in proposito, che il 30 per cento dei parlamentari cileni è di origine italiana. Inoltre, rileva come a rinsaldare i solidi rapporti tra i due Paesi, abbia contribuito anche il fatto che una nutrita schiera di personalità cilene trovò rifugio in Italia durante i difficili anni della dittatura del generale Pinochet.

Peraltro, nel corso di una recente missione in Cile sono emersi gli spunti per una analisi dell'attuale assetto istituzionale e della forma di governo del Paese che risultano caratterizzati, attualmente, da un marcato presidenzialismo. Di qui, le notevoli spinte da parte di rappresentanti ed intellettuali della società cilena per rinsaldare funzioni, poteri e prerogative del Parlamento. Conclude osservando come anche nel più generale ambito degli equilibri internazionali, sia auspicabile il potenziamento del ruolo dell'area latino-americana in vista di un contesto che veda coinvolti, oltre all'Unione Europea e agli Stati Uniti, l'emergente continente sud-americano; in base ai rilievi che precedono, annuncia il proprio voto favorevole sul disegno di legge, riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni in sede di esame in Assemblea.

Interviene in replica il sottosegretario BONIVER rilevando come la ratifica dell'Accordo in esame sia oltremodo urgente, non solo perché l'Italia è tra gli ultimi paesi a dover depositare lo strumento di ratifica, ma anche perché se non si concludesse l'esame del disegno di legge entro il mese di aprile, si prospetterebbe il rischio di dover procedere anche alla ratifica da parte dei nuovi stati membri dell'Unione Europea che beneficeranno del processo di allargamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

119ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PALOMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento ai disegni di legge relativi alla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva (n. 1574 presentato dai senatori Nieddu ed altri e n. 2572 presentato dal Governo e già approvato dalla Camera dei deputati), il senatore PERUZZOTTI *(LP)* propone un breve differimento, ad esempio di due giorni, del termine per la presentazione degli emendamenti al testo base, fissato nella seduta di ieri per giovedì 15 aprile alle ore 15 al termine della discussione generale. Ciò al fine di un'analisi più ponderata ed approfondita dell'articolato all'esame della Commissione.

In senso adesivo interviene il senatore MELELEO *(UDC)* che propone di spostare tale limite temporale alla settimana successiva.

Il presidente PALOMBO, valutata la fondatezza delle osservazioni formulate dal senatore Peruzzotti, propone quindi come nuovo termine per la presentazione di eventuali proposte emendative al disegno di legge n. 2572 la giornata di mercoledì 21 aprile, alle ore 15.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

(1430) ***NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212***

(2866) ***Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo il relatore MANFREDI *(FI)*, rimandando preliminarmente, per quanto attiene all'atto Senato n. 1430, alle considerazioni da lui svolte nella seduta del 4 giugno 2003, allorché riferì sul suddetto provvedimento in sede referente.

Procede quindi alla disamina dell'articolato del disegno di legge n. 2866. In particolare l'articolo 1 si prefigge di ampliare il bacino di reclutamento dei ruoli speciali degli ufficiali rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 490 del 1997, innalzando i limiti di età per gli ufficiali provenienti dal complemento ed introducendo, per gli appartenenti al ruolo dei sergenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la possibilità di partecipare al concorso senza dover previamente transitare per il ruolo dei marescialli. L'articolo 2 innalzando di due anni i limiti di età entro cui i tenenti ed i capitani dei ruoli speciali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge possano accedere al corrispondente ruolo normale, tende invece a rendere più agevole tale transito, superando le difficoltà burocratiche imposte dalla legislazione vigente.

Rileva quindi che l'articolo 3 si propone di estendere il beneficio della promozione concessa il giorno precedente alla collocazione in congedo, attualmente previsto esclusivamente per coloro che cessano dal servizio per limiti di età, anche agli ufficiali che si congedano anticipatamente, mentre l'articolo 4, abolendo i termini del 31 dicembre 2005 nel comma 12 dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 490 del 1997 e del 31 dicembre 2007 nel primo comma del decrato legislativo n. 69 del 2001, rende definitiva, per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza, la disciplina (originariamente concepita come transitoria, essendo sottoposta a specifici limiti temporali), in base alla quale la valutazione della possibilità di riassorbire le eccedenze di personale, dalla quale scaturisce il provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione quadri, avvenga al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il quadro di avanzamento e non contestualmente alle nuove promozioni (infatti, risulta statisticamente provato che nella seconda metà dell'anno si finalizzano maggiormante le cessazioni di servizio, con conseguente compensazione dell'iniziale superamento del tetto massimo degli organici).

L'articolo 5, prosegue l'oratore, si propone di incrementare di un ulteriore triennio il regime transitorio di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 ed al comma 2-*bis* dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 490 del 1997 limitatamente all'avanzamento dei tenenti colonnelli, allo scopo con-

sentire all'Amministrazione della Difesa di poter gestire adeguatamente le situazioni caratterizzate da una maggiore, ovvero minore, densità di ufficiali in possesso dei medesimi requisiti di avanzamento. L'articolo 6 è invece volto ad evitare le ingiuste sperequazioni che potrebbero derivare a seguito della rivisitazione, operata dal citato decreto legislativo n. 490 del 1997, della disciplina degli effetti collegati alla frequentazione dei corsi di Stato maggiore per coloro i quali, per particolari motivi (ritardo di servizio o comprovata infermità) non riconducibili a loro colpa, non abbiano potuto frequentarli.

Il relatore conclude rilevando che l'articolo 7 è volto a ripristinare le originarie denominazioni dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito, modificate sempre dal decreto legislativo n. 490 del 1997, mentre le restanti disposizioni apportano leggere modifiche alla natura ed alla durata dei periodi di comando che gli ufficiali sono tenuti a svolgere ai fini della promozione al grado superiore.

Sull'organizzazione dei lavori, il senatore NIEDDU *(DS-U)* osserva che sarebbe utile, al fine di valorizzare i lavori della Commissione, procedere alla costituzione di un comitato ristretto onde pervenire ad un testo unificato.

Replica brevemente il presidente PALOMBO, osservando che sembrerebbe più opportuno che la Commissione si pronunci sulla questione al termine della discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Vice Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (n. 98)

(Parere al Ministro della difesa. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MELELEO *(UDC)* riferisce alla Commissione, illustrando il lusinghiero *curriculum vitae* del candidato, il Generale di Squadra aerea in ausiliaria Giovanni Proietti, già vicepresidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori dal 1998 e riconfermato nel 2001, ponendo l'accento sul servizio effettivo prestato dal 1952 al 1996 – con incarichi di comando e di studio in Italia e all'estero e presso Comandi Nato – sul comando del ruolo delle Armi dell'Aeronautica militare e sulle numerose onorificenze italiane e straniere ricevute.

Propone quindi l'espressione di un avviso favorevole alla sua conferma per il prossimo triennio.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il presidente PALOMBO pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori AYALA *(DS-U)* (in sostituzione del senatore Manzella), BONATESTA *(AN)* (in sostituzione del senatore Kappler), COLLINO *(AN)*, COMINCIOLI *(FI)* (in sostituzione del Presidente Contestabile), FILIPPELLI *(Misto-AP-Udeur)*, FIRRARELLO *(FI)*, MANFREDI *(FI)*, MELELEO *(UDC)*, MUGNAI *(AN)* (in sostituzione del senatore Grillotti), NIEDDU *(DS-U)*, PALOMBO *(AN)*, PERUZZOTTI *(LP)*, PICCIONI *(FI)* (in sostituzione del senatore Minardo), SAMBIN *(FI)* (in sostituzione del senatore Archiutti), ZORZOLI *(FI)*.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

488ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003

(Parere alla 14ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1º aprile.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana al fine di passare ai lavori della Sottocommissione per i pareri, data l'urgenza di rendere alcuni pareri all'Assemblea ed alle altre Commissioni.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI CRITERI DI COPERTURA DELLE LEGGI DI SPESA ATTRAVERSO RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI INDICATE IN TABELLA C

Il presidente AZZOLLINI avverte che nella seduta pomeridiana dell'Assemblea di ieri è stato reso un parere ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento sull'emendamento 6.0.1000 (testo 4) al testo unificato relativo ai disegni di legge n. 340 e connessi, recante una copertura finanziaria a valere sul Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-*ter* della legge n. 468 del 1978. A tal proposito, fa presente che la copertura di un onere permanente e rigido, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge finanziaria, non pone problemi per quanto riguarda la contrapposizione tra il carattere permanente dell'onere stesso

e la menzionata copertura. Va valutato però il fatto che, poiché le leggi di Tabella C sono per definizione afferenti a spese discrezionali, si preferisce evitare, in linea generale, di ricorrervi per la copertura di oneri rigidi, ancorché permanenti. In tali casi, come insegna anche la giurisprudenza sulle inammissibilità degli emendamenti alla Tabella C durante la sessione di bilancio, il limite per coperture di tale tipo è allora rappresentato dal rapporto di congruità esistente tra l'onere e l'autorizzazione di spesa incisa, nel senso che tale limite è stato generalmente identificato nel non intaccamento del funzionamento della legge su cui si imputa la copertura (ad esempio, funzionalità dell'amministrazione interessata). Da questo punto di vista, il Fondo per le spese permanenti è il più discrezionale tra tutti i fondi di Tabella C, in quanto serve a far fronte ad eventuali ulteriori esigenze delle altre leggi della medesima tabella e non ha esigenze proprie: tale tipo di copertura rientra dunque a pieno titolo nel criterio di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978.

Rileva inoltre, a proposito del menzionato problema della congruità tra onere e copertura che, nella fattispecie, almeno per i primi tre anni, tale rapporto si situa intorno al 2,5 per cento circa per il primo anno ed a meno del 10 per cento per il secondo ed il terzo anno: è del tutto ragionevole ipotizzare, dunque, che nel corso del tempo il vincolo di copertura cui soggiaceranno le leggi finanziarie sia tale da consentire il finanziamento delle predetta modesta quota rispetto all'attuale stanziamento a legislazione vigente, di cui alla legge finanziaria 2004. Ricorda altresì, al riguardo, che l'autorizzazione di spesa incisa è permanente, il che, a parità di condizioni, comporta un livello di certezza superiore rispetto, ad esempio, ad altre voci presenti in altre tabelle della legge finanziaria, nella gran parte incerte già nello stesso anche per la Tabella C invece è fuori dubbio.

Aggiunge poi che l'onere di cui al citato emendamento è stato opportunamente costruito come previsione di spesa e non come tetto, il che significa, quindi, che esso nel tempo potrà variare essendo comunque assistito dalla clausola di salvaguardia contestualmente prevista, il che costituisce una garanzia ulteriore in ordine ad un effettivo ed efficace assolvimento dell'obbligo di copertura.

Conclusivamente, rileva come, sia per l'accennata congruità, anche quantitativa, tra onere e copertura, sia per la ulteriore garanzia dettata dalla clausola di salvaguardia, la fattispecie appaia del tutto caratterizzata *ex ante* da quel criterio di ragionevolezza che deve ispirare la copertura degli oneri finanziari.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

213ª Seduta

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2878) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito.

A giudizio del senatore CASTELLANI *(Mar-DL-U)* la sostanziale presa di distanza del sottosegretario Armosino dai contenuti del decreto-legge appare in evidente contraddizione con la richiesta del voto di fiducia avanzata dal Governo nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati: appare quindi urgente un chiarimento circa gli effettivi orientamenti del Governo sul provvedimento che, come noto, sostanzialmente disciplina elementi essenziali delle modalità di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quale la determinazione del prezzo, rinviando alla disciplina previgente alle operazioni di cartolarizzazione. D'altra parte, la propria parte politica giudica errato l'aver puntato sulle dismissioni unicamente per ragioni di gettito, senza aver tenuto in debito conto gli aspetti sociali connessi alla vendita di immobili ad uso residenziale.

Dopo aver riconosciuto all'impegno dell'opposizione e di una parte della maggioranza il merito di aver costretto il Governo a rivedere il proprio orientamento, mette in guardia dai rischi di una non puntuale coper-

tura degli oneri finanziari che il Sottosegretario ha quantificato in circa un milione di euro.

Al contrario ricorda che, in precedenza, il Governo aveva ritenuto che la determinazione del prezzo di vendita con riferimento ai valori del 2001 non comportasse oneri per il bilancio dello Stato. Le incertezze di tipo finanziario che scaturiscono dal provvedimento in esame, peraltro, non fanno che confermare il giudizio estremamente critico della propria parte politica sul complesso della politica di bilancio del Governo, ormai chiaramente orientato a non rispettare il parametro del rapporto *deficit*/pil al 3 per cento, come fissato dal Trattato di Maastricht.

Nel merito, il decreto-legge è stato opportunamente modificato dalla Camera dei deputati, ma permangono ancora ulteriori questioni che potrebbero consentire un miglioramento del testo, anche senza pregiudicare la definitiva conversione in legge entro i termini costituzionalmente previsti, previo un comune accordo tra le forze politiche.

Tali questioni attengono innanzitutto alla facoltà dei comuni di acquisire gli immobili invenduti alle stesse condizioni offerte agli inquilini, all'estensione dei meccanismi agevolativi anche alle vendite di immobili appartenenti ad enti previdenziali privatizzati e ad una più puntuale definizione delle caratteristiche degli immobili di pregio.

Conclude richiamando l'attenzione sul rischio che la garanzia dello Stato a copertura di eventuali minori introiti delle società di cartolarizzazione possa addossare al bilancio dello Stato il rischio di impresa connesso alle procedure di vendita.

A giudizio del senatore BRUNALE *(DS-U)* il richiamo del sottosegretario Armosino alle responsabilità del Parlamento in tema di cartolarizzazione degli immobili cerca invano di coprire sia la confusione legislativa che le profonde divergenze emerse in seno alla maggioranza; di converso, sottolinea la piena collaborazione dell'opposizione ad apportare modifiche migliorative al testo del decreto-legge. Il Sottosegretario non ha infatti parlato dei contrasti insorti nella maggioranza, preferendo insistere su una deliberazione della Camera assunta con un voto che vedeva unita l'opposizione e una parte della stessa maggioranza, e ha tralasciato di indicare le responsabilità del Governo per un indirizzo legislativo disattento alle reali esigenze degli inquilini. Dopo aver ripercorso le alternanti decisioni assunte in materia di modalità di dismissione degli immobili e richiamato le responsabilità proprie del dicastero dell'Economia per tale ondivago atteggiamento, l'oratore riassume le questioni che la propria parte politica ritiene meritevoli di un ulteriore approfondimento e che la Camera dei deputati non ha potuto esaminare per la richiesta del voto di fiducia. Tra essi assumono rilievo la ridefinizione dei criteri per classificare gli immobili di pregio e l'estensione della disciplina agevolativa anche alle dismissioni di immobili appartenenti agli enti previdenziali privatizzati.

Auspica quindi un esame approfondito del provvedimento, al fine di completare il lavoro di miglioramento del testo in parte avviato dalla Camera dei deputati.

Il senatore PASQUINI *(DS-U)* sostiene che l'indirizzo del Governo in materia di dismissione e cartolarizzazione degli immobili pubblici affronta con una logica di tipo contabilistico una materia particolare come la vendita in blocco di complessi immobiliari che presenta profili socio-economici di grande delicatezza. Il provvedimento in esame dimostra con chiarezza che la volontà del Governo di procedere comunque alla cartolarizzazione degli immobili da un lato non accelera le procedure di vendita, dall'altro rende incerte e vaghe le previsioni di entrata.

Chiarisce quindi che gli immobili interessati dal provvedimento, pur concentrati in percentuale significativa nel comune di Roma, sono ubicati anche in altre grandi città del Nord Italia e che sono attualmente assegnati a inquilini con livelli di reddito non certo da cittadini privilegiati.

Per quanto riguarda i profili finanziari, esprime perplessità sia sugli effetti sul bilancio della garanzia dello Stato a copertura di eventuali minori introiti della stessa società veicolo, sia sull'eventuale riduzione del *rating* dei titoli emessi dalla stessa società.

Per quanto riguarda le ulteriori questioni da affrontare, ritiene che l'unica soluzione chiarificatrice per gli immobili di pregio consista nel definire tali gli immobili il cui prezzo supera del 70 per cento i valori medi di mercato; inoltre, sostiene l'opportunità di estendere la disciplina agevolativa anche agli inquilini che non hanno esercitato l'opzione di acquisto in ragione dell'elevatezza del prezzo loro offerto dagli enti proprietari.

Il senatore EUFEMI *(UDC)* fa presente che la propria parte politica si riserva di presentare proposte emendative in Assemblea, giudicando peraltro positivamente gli emendamenti accolti alla Camera dei deputati. A suo parere, permangono ancora alcune questioni da affrontare, non ultima quella di un chiarimento da parte del Governo circa gli effetti sul bilancio dello Stato del decreto-legge, atteso che ad un'analoga disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2004 il Governo non aveva attribuito alcuna onerosità. Ribadisce poi l'esigenza di una chiara verifica della qualità delle operazioni di cartolarizzazione, soprattutto per quanto riguarda i titoli emessi dalle società veicolo e mette in guardia dal rischio di un sostanziale trasferimento allo Stato degli oneri connessi alle operazioni di cartolarizzazione. Richiama quindi l'attenzione del Sottosegretario circa l'esigenza di verificare attentamente le modalità di dismissione degli immobili appartenenti al Ministero della difesa, ritenendo urgente un chiarimento in merito alle decisioni assunte da tale dicastero per gli immobili ad esso appartenenti.

Il senatore FRANCO Paolo *(LP)*, dopo aver rivendicato la coerenza della posizione assunta dalla propria parte politica in relazione al provve-

dimento in esame, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni in sede di illustrazione degli emendamenti presentati.

Ribadisce quindi le perplessità, già rilevate dal Gruppo Lega Nord in sede di esame presso la Camera dei deputati, sui contenuti del provvedimento, che determina una disparità di trattamento tra inquilini che abbiano manifestato la volontà di acquistare gli immobili pubblici in via di dismissione a seconda del momento di esercizio di tale opzione, ovvero verso coloro che tale opzione non hanno potuto esercitare.

Rileva inoltre come, ferma restando la non contrarietà rispetto alle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico tramite lo strumento della cartolarizzazione, il provvedimento in esame appaia ispirato ad esigenze prettamente politiche, sottolineando peraltro come la maggior parte degli immobili interessati sia situata nel comune di Roma. Esprime inoltre perplessità anche sui profili attinenti la copertura finanziaria del provvedimento.

Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica, riservandosi comunque lo svolgimento di un compiuto e articolato intervento in sede di esame da parte dell'Assemblea.

La senatrice DE PETRIS *(Verdi-U)* rileva anzitutto come gli immobili interessati dal provvedimento in esame, pur essendo situati per una quota consistente a Roma, si trovino in misura significativa anche in alcune grandi città del Nord del Paese. Sottolinea altresì che la problematica attinente la determinazione della data rispetto alla quale valutare il prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di dismissione riguardi tutti i cittadini interessati, indipendentemente dalla ubicazione dell'immobile.

Rileva peraltro criticamente la scarsa disponibilità manifestata dal Governo rispetto all'eventualità di apportare ulteriori modifiche al provvedimento, al quale giudica invece opportuno introdurre temperamenti finalizzati ad evitare disparità di trattamento tra acquirenti a seconda del momento di esercizio dell'opzione.

Giudica peraltro favorevolmente la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge, come modificata dalla Camera dei deputati, perché con essa si chiarisce definitivamente la normativa applicabile per il calcolo del prezzo di vendita degli immobili.

Conclude, sottolineando i temi meritevoli di ulteriori approfondimenti: modalità e tempi di esercizio del diritto di opzione per l'acquisto degli immobili pubblici in via di dismissione, disciplina degli immobili occupati da famiglie con soggetti portatori di *handicap*, trattamento del patrimonio immobiliare appartenente agli enti privatizzati, normativa riferita ai cosiddetti immobili di pregio.

Si riserva infine di svolgere un ulteriore intervento in sede di illustrazione degli emendamenti presentati.

Il presidente PEDRIZZI rinvia il seguito dell'esame a martedì 20 aprile, preannunciando la convocazione di una seduta pomeridiana e not-

turna, al fine di consentire l'avvio dell'esame in Assemblea per la mattina di mercoledì 21 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente PEDRIZZI, in relazione ai lavori odierni dell'Assemblea, comunica che la seduta, già convocata per oggi alle ore 15, non avrà più luogo.

PER LA MORTE DEL SENATORE CARLO MEROLLI

Il senatore EUFEMI *(UDC)* esprime il cordoglio della propria parte politica per la scomparsa del senatore Carlo Merolli, già componente della Commissione nella undicesima legislatura.

Il presidente PEDRIZZI, a nome della Commissione, si associa all'espressione di cordoglio del senatore Eufemi.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

288ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vice presidente vicario dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), dottor Maurizio Scaparro, il vice presidente dell'AGIS per il comparto prosa, dottor Enzo Gentile, il presidente dell'Associazione nazionale teatri stabili d'interesse pubblico (ANTS), dottor Fiorenzo Grassi, il presidente dell'Associazione nazionale teatro privato indipendente (ANTIPI), dottor Fioravante Cozzaglio, il presidente dell'Associazione nazionale attività regionali teatrali (ANART), dottor Carmelo Grassi, il presidente di Teatri d'arte contemporanea (TEDARCO), dottor Paolo Aniello, il rappresentante dell'Associazione esercizi teatrali (ANET), dottor Riccardo Pastorello, il rappresentante dell'Italia festival sezione teatro (Festival), dottor Giorgio Gennari, nonchè il consulente per i rapporti istituzionali dell'AGIS, dottor Lorenzo Scarpellini, il dirigente dell'ufficio rapporti con le regioni, dottor Antonio Di Lascio e la responsabile dell'ufficio teatro, dottoressa Letizia Eugeni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: seguito dell'audizione dei rappresentanti delle Associazioni del Teatro di prosa aderenti all'AGIS

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 30 marzo scorso nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era avviata l'audizione. Egli ricorda altresì che nella summenzionata seduta, i rappresentanti dell'AGIS hanno offerto un'interessante panoramica sui diversi settori teatrali di rispettiva competenza. Osserva tuttavia che, come già rilevato dalla senatrice Manieri, l'indagine conoscitiva in corso è finalizzata all'individuazione dei profili di maggiore criticità dello spettacolo in vista della elaborazione di un documento che possa essere di ausilio nell'elaborazione delle conseguenti risposte normative.

Ai rappresentanti dell'AGIS chiede pertanto di individuare gli aspetti che ritengono più critici e sui quali giudicano necessario un intervento legislativo, evidentemente anche alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione.

In particolare, sollecita un chiarimento sul superamento della triennalità dei contributi, conseguente al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, e chiede quali siano le connotazioni distintive dei teatri stabili pubblici e privati e se esse possano essere prese in considerazione a livello normativo.

Infine, rileva che l'offerta teatrale è attualmente assai sperequata sul piano territoriale. Con riferimento sia ai teatri stabili pubblici, che a quelli privati e di innovazione, l'offerta risulta infatti assai più ricca ed articolata al Nord che al Centro e al Sud. Nel 2002 nel Nord hanno operato nove teatri stabili pubblici, sette teatri stabili privati e sedici teatri stabili di innovazione; al Centro, invece, hanno operato appena tre stabili pubblici, tre privati e sette di innovazione; anche al Sud, hanno operato solo tre stabili pubblici, due privati e nove di innovazione. Né il recente riconoscimento di nuovi stabili, sia pubblici che privati che di innovazione, ha determinato un mutamento sostanziale rispetto ad uno squilibrio che assume proporzioni rilevanti. Poiché lo stesso macroscopico squilibrio si ripercuote evidentemente sull'assegnazione dei contributi per l'esercizio teatrale, la questione assume connotati drammatici soprattutto in vista di un possibile trasferimento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) a livello regionale, tanto più se per tale trasferimento si dovesse adottare il criterio della spesa storica come già avvenuto per il Fondo sanitario nazionale. Chiede quindi ai rappresentanti dell'AGIS la loro opinione su un possibile intervento volto a riequilibrare l'offerta teatrale sul territorio nazionale, incentivando il riconoscimento di strutture teatrali localizzate al Sud.

Da ultimo, chiede ai rappresentanti dell'AGIS la loro opinione sull'attuale normativa, secondo cui nessun soggetto teatrale può essere ammesso al contributo se non ha svolto attività da almeno tre anni. Tale disposizione, se da un lato risulta condivisibile in quanto volta a verificare la credibilità e la professionalità dei soggetti che richiedono il contributo, dall'altro rischia infatti di impedire a qualsiasi nuovo soggetto di intraprendere l'attività teatrale, a meno che non disponga di ingenti risorse proprie.

Ha quindi la parola il dottor GENTILE, il quale, dopo aver messo a disposizione della Commissione una documentazione relativa al comparto prosa, sottolinea senz'altro l'opportunità di garantire a tutti i cittadini la medesima possibilità di fruizione culturale.

Conviene pertanto sulla proposta di operare un riequilibrio dell'offerta teatrale sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla distribuzione delle risorse del FUS. A tal fine egli ricorda del resto che le associazioni del teatro di prosa sostengono da tempo l'esigenza di creare un fondo di riserva, che affronti il problema della mancanza di strutture in alcune regioni.

Quanto poi al venir meno della triennalità dei contributi, egli lamenta che in questo modo la progettualità è messa a rischio dal punto di vista organizzativo ed economico, attesa la difficoltà di elaborare un bilancio preventivo senza conoscere previamente l'entità delle entrate.

Auspica inoltre una sollecita approvazione del disegno di legge n. 2650, recante proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative, fra cui quella per il teatro.

Conclude infine dando conto di una recente sentenza della Corte costituzionale, che afferma il principio secondo il quale la gestione del FUS deve restare di competenza esclusiva dello Stato.

Ha indi la parola il dottor COZZAGLIO, il quale si sofferma sull'attività delle imprese di produzione, rilevando che esse sono il naturale portale d'ingresso al mestiere teatrale delle nuove generazioni e nello stesso tempo rappresentano lo sviluppo moderno della antica tradizione della compagnia di giro, nonché una necessaria palestra per la formazione dell'attore.

Alle imprese di produzione teatrale si attribuisce la qualifica di «teatro privato», atteso che in realtà tutto il teatro italiano di produzione è privato, fatta eccezione per i sedici teatri stabili pubblici.

L'elemento distintivo è, egli prosegue, il diverso rapporto con il territorio e con gli enti locali, che da taluni organismi viene interpretato come radicamento su un'area territoriale ben definita, dando luogo a forme di stabilità più o meno leggera, e da altri come frequentazione dell'intera area nazionale attraverso il meccanismo della *tournée* e della permanenza più o meno lunga nei teatri cittadini, pubblici e privati.

Questo rende il lavoro delle imprese di produzione istituzionalmente meno visibile, anche se nella pratica molto efficace, perché si ancora a un forte e consolidato rapporto con il pubblico su tutto il territorio nazionale, nonché a una riconoscibilità che passa attraverso testi, attori, registi.

Dà indi conto dell'esistenza di poco meno di 300 compagnie sovvenzionate, di cui 46 sono ingressi recenti, e di circa un centinaio di compagnie non sovvenzionate, a cui si devono aggiungere le compagnie amatoriali, che pur sfuggendo dalla classificazione ufficiale rappresentano una novità emergente sul territorio.

Quanto alle richiamate compagnie sovvenzionate, esse realizzano oltre il 50 per cento delle giornate lavorative e delle recite e pagano poco meno del 50 per cento degli oneri sociali; ciò, a fronte del solo 29 per cento dello stanziamento del FUS, che testimonia un'evidente sottovalutazione dell'effettivo ruolo svolto dal teatro privato italiano.

Egli sottolinea indi che la funzione delle imprese di produzione è di conservare presso i pubblici di tutta Italia una memoria sicura e consapevole del repertorio nazionale, di dare il giusto spazio alla drammaturgia contemporanea, di essere la matrice e il naturale crogiolo in cui si formano le nuove generazioni e i nuovi talenti.

Passando poi a considerare gli effetti della riforma del Titolo V sulle imprese di produzione, egli sottolinea che la capacità di produrre cultura deve tener conto delle esigenze sia delle singole realtà territoriali che dell'intero Paese.

La questione del federalismo non può peraltro, a suo avviso, essere derubricata a semplice spartizione delle risorse e degli ingegni, atteso

che l'identità del teatro italiano si è sviluppata nel tempo attraverso il rapporto con l'insieme del territorio nazionale e che per garantire lo sviluppo occorre un meccanismo unitario in cui siano coinvolte le diverse componenti della Repubblica.

È proprio da questa capacità di tenere uniti il tutto e le parti che può infatti prendere forza un rilancio del sistema dello spettacolo italiano, che tenga conto della molteplicità dei suoi talenti, della forza di alcune istituzioni e della sua antica diffusione sul territorio.

Sempre nell'ambito del dibattito sul federalismo, egli sottolinea tre orientamenti non sempre nettamente distinguibili: quello di chi sostiene che il FUS va semplicemente diviso regione per regione, quello di chi sostiene che la legislazione concorrente permette una più equilibrata gestione degli investimenti attraverso la partecipazione di Stato, regioni, province e comuni a un organismo unitario e, infine, quello di chi vorrebbe salvaguardare una parte del teatro in base al principio dell'interesse nazionale, secondo cui alcune grandi istituzioni e una rete di grandi organismi privati di produzione apparterebbero allo Stato, mentre il resto sarebbe trasferito alle regioni.

In conclusione, egli afferma che le imprese di produzione auspicano una gestione unitaria delle risorse e degli investimenti che riconosca e salvaguardi la funzione nazionale della cultura cinematografica.

Il dottor Carmelo GRASSI dà indi conto dell'attività delle istituzioni regionali di distribuzione, sottolineando che tali strutture hanno dato vita su gran parte del territorio nazionale ad un sistema di distribuzione pubblica organizzata, offrendo a tutti i cittadini le medesime opportunità di fruizione e alle strutture produttive una reale possibilità di circuitazione funzionalmente assistita.

Dopo aver elencato le regioni nelle quali sono presenti tali strutture, egli osserva che l'attività che esse svolgono consta di circa 5-6.000 recite (con un repertorio che spazia dal teatro tradizionale alla drammaturgia contemporanea, senza dimenticare il teatro per i giovani). Esse ricevono un sostegno da parte dello Stato pari a 6.400.000 euro, che è senz'altro ben valorizzato.

Egli sottolinea indi l'importanza di mantenere uno strumento nazionale di coordinamento, onde evitare una gestione frammentata del FUS, anche attesa la difficoltà di individuare idonei criteri di ripartizione a livello regionale, e sollecita l'approvazione della legge-quadro sul teatro.

Dopo aver dichiarato di condividere l'esigenza di ripristinare la triennalità nell'erogazione dei contributi, egli si sofferma altresì sulle crescenti difficoltà di accesso al credito che coinvolgono le imprese operanti nel settore, peraltro destinate a crescere con l'entrata in vigore del Trattato Basilea 2.

Dà indi conto degli intensi rapporti che intercorrono con l'Ente teatrale italiano (ETI), con il quale l'Associazione ha definito un importante progetto nazionale, che si augura possa essere adeguatamente finanziato dalle risorse ministeriali.

Il dottor Paolo ANIELLO rappresenta l'orientamento dei teatri d'arte contemporanea, dichiarandosi anzitutto estremamente favorevole ad un'ottica di equa distribuzione territoriale dell'offerta teatrale. Esprime altresì apprezzamento per gli intenti di monitoraggio e osservazione dell'indagine conoscitiva, che ritiene dovrebbero estendersi anche alle realtà locali, in un quadro di distribuzione equilibrata. Auspica altresì che l'iniziativa del Senato possa contribuire ad affermare il principio di missione anche per il teatro, in una prospettiva di significativo rinnovamento. Occorre infatti far emergere le necessità del territorio e le opportunità artistiche onde individuare i soggetti e gli indirizzi politico-culturali da sostenere, eventualmente attraverso un accordo di programma fra Stato, regioni ed enti locali.

Occorre altresì una nuova etica politica e culturale nell'azione legislativa, che induca a distinguere le competenze di carattere politico da quelle di carattere artistico e professionale.

Apprezza infine il richiamo operato dal Presidente alla triennalità dei finanziamenti, che considera indispensabile in un'ottica di lealtà.

Il dottor PASTORELLO rileva che nell'attuale sistema teatrale italiano il problema della distribuzione assume una sua specifica rilevanza nel raccordare le istanze della produzione e quelle dell'utenza finale, rappresentata dal pubblico.

Se in un territorio parcellizzato l'iniziativa privata è di difficile realizzazione a causa di bacini di utenza che solo l'articolazione istituzionale può sostenere, nei grandi centri metropolitani e in alcune regioni – come la Lombardia, dove sono presenti oltre 30 sale private – il tessuto dell'esercizio assume un carattere di determinante rilevanza e di reale riscontro dello stato della cultura teatrale italiana.

Ogni giorno gli operatori dei teatri privati tentano del resto la difficile quadratura del cerchio fra le esigenze della difesa del teatro di tradizione e quelle del mercato.

Al di là di ogni sigla riconducibile ad assetti istituzionali, l'esercizio teatrale assume infatti una sua specifica e fondamentale valenza nella promozione e nel sostegno alle attività del teatro di prosa nel loro complesso.

Egli osserva indi che tutte le strutture produttive pubbliche e private assumono una loro coerente ragione di esistenza nel territorio metropolitano (inteso come unico bacino d'utenza sufficiente a consentire la sostenibilità dei costi di gestione) solo attraverso un interscambio qualitativo con produttori e utenti.

La «fisicità» del luogo di incontro diventa quindi determinante nella fidelizzazione del pubblico e nella creazione di quello del futuro.

Mentre il cinema ha realizzato una vera e propria rivoluzione e razionalizzazione nel sistema distributivo, nell'esercizio teatrale l'operazione di riordino e di ammodernamento è senza dubbio più difficile poiché minori sono i margini di recupero degli investimenti e più difficile è il reperimento degli stessi.

Ritiene quindi che solo una politica, anche di natura fiscale, indirizzata a una reale incentivazione dell'esercizio nel suo complesso e a quello

privato nello specifico, potrà riportare il settore a una reale redditività derivante da un sano rapporto con il mercato, operando in questo modo una selezione rigorosa dei criteri di costo *pro capite* dello spettatore al quale comunque nessun operatore può sfuggire nell'ambito di una redistribuzione delle risorse disponibili.

A nome degli esercenti privati, auspica pertanto che lo Stato voglia in futuro sostenere l'esercizio meglio di quanto non abbia fatto sino ad ora in modo da razionalizzare l'esponenziale aumento dei costi di gestione verificatasi negli ultimi anni e incentivare in questo modo la salvaguardia della cultura teatrale di prosa.

Ricorda conclusivamente che l'esercizio privato raccoglie annualmente poco meno di 4 milioni di presenze ma usufruisce solo marginalmente del FUS.

Il dottor GENNARI si sofferma in particolare sull'esiguità dei fondi assicurati dal FUS per i festival di prosa, pari ad appena un milione di euro da distribuire fra 30 soggetti.

Invita poi ad abolire anche normativamente la distinzione, ormai superata nei fatti, fra i festival delle varie discipline (teatro, musica, danza).

Interviene infine il dottor SCAPARRO il quale prende atto di un doppio binario, rappresentato da un lato dai tempi della delega, in corso di proroga, e dall'altro dai tempi della volontà effettiva di riforma del settore. A tal fine, manifesta difficoltà a comprendere il monitoraggio svolto dalle regioni, che sollecita onde evitare sorprese negative.

Quanto alla stabilità, osserva che essa nasce dalla volontà di una centralità della sede, non necessariamente legata al territorio di appartenenza. È infatti innegabile che le compagnie teatrali abbiano spesso carattere nazionale e non possono essere ricondotte ad un più limitato ambito territoriale.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

(2221) ***ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle citta'italiane, inserite nella « lista del patrimonio mondiale », poste sotto la tutela dell'UNESCO***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo scorso.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di fissare a martedì 20 aprile alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

331ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO informa che da parte di alcuni componenti della Commissione è stata formulata la richiesta di avviare una breve indagine conoscitiva sulla situazione dell'Alitalia S.p.a., a seguito delle dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture. Dichiara quindi di essere favorevole allo svolgimento di tale indagine, una volta ultimati i lavori relativi al disegno di legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo.

Il senatore MENARDI *(AN)* fa presente che la Commissione non ha ancora concluso le indagini conoscitive relative sulla sicurezza stradale e sul sistema di reperimento delle risorse dei mezzi di comunicazione di massa. Sarebbe pertanto più opportuno completare le attività in corso prima di impegnarsi in una nuova indagine conoscitiva.

Il senatore FALOMI *(Misto)* è favorevole all'indagine conoscitiva su Alitalia a condizione che tale attività ispettiva consenta di conoscere quali siano le politiche governative in tema di trasporti aerei. Il sottosegretario Tassone ha infatti fatto riferimento ad un documento governativo contenente gli scenari futuri e le linee guida del trasporto aereo senza che però sia stata data la possibilità alla Commissione di prendere visione di tale documentazione. L'esame del documento risulta inoltre importante anche al fine di comprendere quali siano le scelte della politica aeroportuale del Governo.

Il presidente GRILLO sottolinea la necessità di audire, in tale contesto, anche il Ministro del tesoro, azionista della compagnia aeronautica.

Il senatore PEDRAZZINI *(LP)* fa presente che l'indagine dovrebbe interessare il sistema aereo nazionale nel suo complesso, andando oltre il caso contingente dell'Alitalia, al fine di comprendere le motivazioni sottostanti ai recenti fallimenti di alcune compagnie aeree.

Il presidente GRILLO rinvia quindi la decisione in questione alle determinazioni dell'Ufficio di presidenza al fine di approfondire tutti gli aspetti.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GRILLO avverte che l'orario della seduta pomeridiana di oggi 7 aprile 2004, già convocata alle ore 14,30, è posticipato alle ore 15.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente GRILLO avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato al termine della seduta pomeridiana di oggi.

La seduta termina alle ore 9,25.

332ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2175-B/*bis*) ***Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini, Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente GRILLO *(FI)* , relatore, illustra il provvedimento in titolo limitatamente alle parti che formano oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, a norma dell'articolo 136, comma 2, del Regolamento. A tale riguardo sottolinea che la limitazione della discussione alle parti oggetto del messaggio presidenziale non costituisce una limitazione alle prerogative del Parlamento o una costrizione da parte della maggioranza e del Governo a detrimento della discussione. Le modifiche al disegno di legge per il riassetto del sistema radiotelevisivo intervengono infatti sulle rilevanti questioni dei termini e delle modalità per la verifica della diffusione della tecnologia digitale terrestre, sui poteri sanzionatori attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché sulla definizione del Sistema integrato delle comunicazioni. Fa riferimento quindi all'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha individuato nel recepimento della normativa comunitaria e nello sviluppo della nuova tecnologia digitale terrestre gli strumenti per l'arricchimento del pluralismo informativo nel nostro Paese. I dati relativi alla diffusione della tecnologia digitale sono, d'altro canto, incoraggianti e la previsione della separazione tra operatori di rete ed operatori di contenuti costituisce, sin d'ora, una garanzia di maggiore pluralismo informativo.

Il presidente GRILLO propone poi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di martedì 20 aprile 2004 precisando che essi, per la loro ammissibilità, debbono essere riferiti alle sole parti contenute nella deliberazione assunta questa mattina dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del Regolamento.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO per il proseguimento dell'esame del disegno di legge n. 2175-B/*bis* propone di convocare una seduta antimeridiana, alle ore 10, ed una seduta pomeridiana, alle ore 14,30, nella giornata di martedì 20 aprile 2004, nonché una seduta antimeridiana, alle ore 8,30, una seduta pomeridiana, alle ore 14,30, e una seduta notturna, alle ore 21, nella giornata di mercoledì 21 aprile 2004 ed infine una seduta antimeridiana, alle ore 8,30, nella giornata di giovedì 22 aprile 2004 posto che in quella stessa giornata, a partire dalla seduta antimeridiana dell'Assemblea, il provvedimento è ivi calendarizzato.

Con il voto contrario dei senatori Paolo BRUTTI *(DS-U)* , DONATI *(Verdi-U)* e ZANDA *(Mar-DL-U)* , la proposta di calendario, posta ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

228ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2601) ***DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari***

(2152) ***SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell' origine dei prodotti alimentari***

(2171) ***ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari***

(2197) ***MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari***

(2342) ***MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari.***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il presidente RONCONI informa che lo scorso 5 aprile è stata trasmessa dal Presidente del Senato, un'informativa del Ministro per i rapporti con il Parlamento indirizzata alla Presidenza della Camera dei deputati, concernente sostanzialmente anche i provvedimenti in titolo.

In particolare, fa osservare come in tale informativa venga precisato che alcune proposte di legge assegnate alla Commissione agricoltura della Camera dei deputati – che rivestono contenuto sostanzialmente analogo a quello dei provvedimenti all'ordine del giorno – prevedono, tra le varie

disposizioni, anche l'emanazione di un decreto a cura dei Ministri delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive per l'individuazione delle modalità di indicazione dell'origine sulle etichette dei prodotti alimentari, da emanarsi – salvo un'unica eccezione in cui viene previsto un termine semestrale – entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore dei disegni di legge.

Nel precisare che tale termine è previsto anche nei provvedimenti attualmente all'esame della Commissione agricoltura del Senato, informa che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha rilevato, nel caso di specie, l'incompatibilità con il diritto comunitario dei termini di emanazione ivi previsti per tale decreto, il quale, rientrando nel campo di applicazione della direttiva 98/34/CE, dovrebbe essere sottoposto ad una procedura di informazione, che impone il rispetto di termini che potrebbero variare dai 6 ai 18 mesi.

Il Ministro ha altresì segnalato – prosegue il Presidente – il mancato riferimento, nei testi citati, alla direttiva citata, che deve essere obbligatoriamente inserito nel testo di qualsiasi progetto di regola tecnica rientrante nel campo di applicazione della citata direttiva, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva medesima, dall'articolo 4, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo di recepimento n. 427 del 2000. In conclusione, il Ministro ha rilevato che la Commissione europea, anche su impulso degli altri Stati membri, potrebbe emettere dei pareri circostanziati e potrebbe essere altresì attivato un procedimento di ingiunzione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Nel rilevare la necessità di tener conto di tali indicazioni nel seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo, il Presidente, apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

192ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BETTAMIO

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BETTAMIO, constatata la mancanza del numero legale per esaminare in sede deliberante il disegno di legge n. 19-25-103-842-B recante «Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale» e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

201ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2873) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica***
(Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame, il relatore TREDESE *(FI)* osserva innanzitutto come il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, disponga misure già previste, sia pure in termini parzialmente diversi, dal decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, decaduto in seguito all'accoglimento, da parte dell'Assemblea della Camera, di due questioni pregiudiziali. Al riguardo, la relazione illustrativa del disegno di legge in titolo mette in evidenza che, soprattutto in seguito agli eventi verificatisi in Spagna lo scorso 11 marzo, «i motivi di necessità ed urgenza si sono aggravati, venendo quindi a configurare nuovi presupposti giustificativi di natura straordinaria». In particolare, gli interventi di cui al decreto-legge n. 81 sono intesi – secondo l'alinea dell'articolo 1, comma 1 – a «contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo».

La lettera *a)* dell'articolo 1, comma 1, istituisce presso il Ministero della salute un Centro di coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali per la valutazione e gestione dei rischi e per la comunicazione alla popolazione e agli operatori. Per l'attività ed il funzionamento del Centro è autorizzata la spesa di 32 milioni e 650 mila euro per il 2004, di 25 milioni e 450 mila euro per il 2005 e di 31 milioni e 900 mila euro a decorrere dal 2006. Nella relazione illustrativa si osserva che l'istituzione del Centro è intesa al rafforzamento delle capacità di coordinamento nazionale

per le ipotesi di emergenze sanitarie; queste ultime possono scaturire sia dal «bioterrorismo» sia da epidemie, come dimostrato, di recente, dal caso della SARS.

La successiva lettera *b)* concerne la costituzione di «un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi», avente sede in Milano e collegato con l'Istituto superiore di sanità e con altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali.

Il relatore rileva quindi che, alla luce della relazione illustrativa, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, il soggetto di riferimento sembra già individuato nella Fondazione Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM), istituita il 19 dicembre 2003 da Ministero della salute, Ministero degli affari esteri, Ospedale Maggiore di Milano e Regione Lombardia. La costituzione di tale referente, come specifica la relazione illustrativa, è volta all'attuazione «del *Memorandum* di intesa Italia-USA», il quale prevede che «la genetica molecolare e le sue applicazioni, in particolare la farmacogenomica e quindi la terapia dei tumori e delle malattie rare, siano campo di ricerca comune». In tale ambito, l'INGM è destinato ad essere «l'interlocutore del National Institute of Health».

La lettera *b)*, inoltre, dispone i seguenti stanziamenti: 7 milioni e 28 mila euro per il 2004, 6.508 migliaia per il 2005 e 6 milioni e 702 mila a decorrere dal 2006, ai fini del rimborso, per quanto di pertinenza dello Stato, delle spese di costituzione dell'Istituto di riferimento nonché ai fini del funzionamento del medesimo e dello svolgimento delle proprie attività di ricerca; 5 milioni di euro per il 2004 destinati alle attrezzature dell'Istituto suddetto e agli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede del medesimo. I finanziamenti sono corrisposti previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute.

La lettera *c)* stanzia 12 milioni e 945 mila euro per il 2004, 12 milioni e 585 mila per il 2005 e 12 milioni e 720 mila per il 2006, «al fine di assicurare il collegamento funzionale operativo con i laboratori avanzati degli Stati Uniti» e, conseguentemente, «l'affinamento continuo delle metodiche e la preparazione degli operatori». La relazione illustrativa esplicita che tali risorse sono intese a permettere la continuazione ed il completamento dei programmi di ricerca, compresi «nel quadro di un accordo bilaterale fra Italia e USA», già finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il relatore osserva quindi che non viene specificato nulla sui criteri e le modalità per l'assegnazione dei fondi in esame.

L'articolo 2, infine, provvede alla copertura finanziaria degli stanziamenti di cui al precedente articolo 1, riducendo l'accantonamento relativo al Ministero della salute, sia del fondo speciale di parte corrente sia di quello in conto capitale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

313ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2874) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TURRONI *(Verdi-U)* osserva che la maggioranza sta tentando di dare un taglio minimalista al decreto-legge n. 82 del 2004, asserendo che lo stesso si presenta con un oggetto assai circoscritto, riguardante la proroga di termini in materia di condono edilizio. In realtà, il titolo del menzionato decreto-legge lascia presagire che il contenuto del medesimo potrebbe, ad esempio, allargarsi anche a termini che, più in generale, attengono alla materia edilizia. L'approccio minimalista seguito dalla maggioranza non è sostenibile neppure sul merito del provvedimento in quanto la vera ragione per la quale il Governo è stato costretto a varare tale decreto-legge trae origine dal mancato gettito che il condono avrebbe dovuto assicurare alle casse dello Stato. In tale situazione, quindi, gli unici soggetti ad aver presentato domanda per la regolarizzazione degli illeciti edilizi sono stati coloro che, essendo già colpiti da sanzioni penali, non correvano il rischio di autodenunciarsi e coloro che hanno avviato le costruzioni delle opere nel momento in cui il decreto-legge n. 269 del 2003 è stato annunciato e poi varato. Non si comprende allora come il Governo

possa aver adottato il decreto-legge in titolo quando non dispone di dati precisi circa le domande presentate.

Pertanto, le proroghe previste dal decreto-legge in esame nascondono una situazione fallimentare in quanto nelle casse dello Stato si è aperto un buco presumibile di circa 3 miliardi di euro, nonostante le promesse fatte dal ministro Tremonti alle regioni affinché le stesse ammorbidissero la loro posizione in ordine ai ricorsi presentati davanti alla Corte Costituzionale. Ma un'altra conseguenza assai grave connessa al condono edilizio si lega alla crescita dell'abusivismo edilizio e dei comportamenti negativi da parte dei cittadini, senza dimenticare il vero e proprio scempio del territorio che sta proseguendo nonostante la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 415 del 1995, avesse specificato che la legittimità del condono edilizio era condizionata al suo carattere di eccezionalità e urgenza, non potendo divenire uno strumento ordinario per la sistemazione delle opere sul territorio.

Infine, sarebbe necessario un chiarimento da parte del rappresentante del Governo in merito ad una circolare interpretativa che sarebbe in via di predisposizione; da indiscrezioni di stampa, infatti, sembrerebbe che tale circolare possa riguardare i contenuti del condono edilizio sia consentendone un allargamento degli effetti, sia permettendo una serie di procedure più veloci per la sanatoria edilizia e per i versamenti. Appare quindi evidente che un provvedimento del genere avrebbe una notevole incidenza e potrebbe introdurre modifiche sostanziali che necessiterebbero, invece, di un intervento da parte del legislatore.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore SPECCHIA *(AN)*, intervenendo in sede di replica, dopo avere ringraziato i senatori che hanno preso la parola in discussione generale ed il rappresentante del Governo, fa presente ai senatori Giovanelli e Turroni che, per quanto concerne i profili di ammissibilità degli emendamenti, risultano eloquenti le spiegazioni fornite dal presidente Novi nella seduta di ieri, che giustamente partono dal presupposto dell'oggetto assai circoscritto del decreto-legge n. 82 del 2004. A scanso di equivoci, fin da ora, esprime il proprio avviso contrario nei confronti di eventuali proposte che prevedano di estendere la sanatoria anche agli abusi commessi dopo il 31 marzo 2004, certo che tale orientamento negativo sarà condiviso dal Governo e dalla maggioranza.

Per quanto riguarda poi i contenuti della circolare allo studio dei tecnici del Dicastero delle infrastrutture, rinvia alle considerazioni fatte dal sottosegretario Sospiri nella seduta di ieri, ribadendo che la ragione principale della proroga nasce dallo stato di incertezza in cui si trovano i cittadini i quali, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, prevista per il prossimo mese, hanno ritenuto di non inoltrare la domanda, anche in considerazione del fatto che nel frattempo numerose regioni avevano legiferato in materia. D'altro canto, proprio in virtù della prevista pronuncia della Corte Costituzionale, sarebbe auspicabile che la predetta circolare

– peraltro necessaria per chiarire e non certo per innovare – sia emanata dopo la decisione della Suprema Corte.

Il sottosegretario SOSPIRI, dopo aver ringraziato la Commissione ed in particolare il relatore Specchia, in merito alla circolare cui ha fatto riferimento il senatore Turroni, conferma che la stessa è in via di predisposizione e che ha comunque valenza soltanto esplicativa, avendo l'obiettivo di superare i dubbi manifestati dai cittadini e dai comuni con riferimento al condono edilizio varato con il decreto-legge n. 269 del 2003.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

138ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell'esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni dei deputati italiani al Parlamento Europeo prevista per il mese di giugno 2004

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il Relatore, presidente PETRUCCIOLI, ricorda che nella seduta di ieri erano stati approvati con emendamenti gli articoli 1, 4 e 5, mentre erano stati accantonati gli emendamenti 2.4 e 2.6, riferiti all'articolo 2, e gli emendamenti 3.2, 3.3. e 3.4, riferiti all'articolo 3.

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 6.

Senza discussione sono approvati l'emendamento 6.1 e l'articolo 6 nel testo emendato.

Senza discussione è approvato l'articolo 7.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il senatore FALOMI rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.1.

Stante l'assenza del deputato Caparini, si danno per illustrati gli emendamenti 8.2 e 8.4.

Il RELATORE, nell'illustrare l'emendamento 8.3, ritiene che la formulazione da lui proposta sia preferibile a quella, troppo cogente, recata dagli emendamenti del senatore Falomi e dal deputato Caparini, sui quali esprime quindi parere contrario.

Il senatore FALOMI ritirira l'emendamento 8.1, mentre gli emendamenti 8.2 e 8.4 decadono per assenza del presentatore.

Dopo una discussione cui partecipano i deputati ROMANI, LAINATI, BUTTI e GIULIETTI, il RELATORE, accogliendo l'invito del deputato Romani, modifica l'emendamento 8.3 sostituendo le parole «di regola» con l'altra «preferibilmente».

L'emendamento così modificato, posto ai voti, è approvato.

È altresì approvato l'articolo 8 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Stante l'assenza del presentatore si danno per illustrati gli emendamenti 9.1 e 9.4 del deputato Caparini.

Il senatore FALOMI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 9.2 e 9.5.

Il deputato BUTTI illustra l'emendamento 9.3.

Il deputato LAINATI rinuncia ad illustrare il subemendamento 9.6/1.

Il RELATORE ritira il subemendamento 9.6/2 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.6.

Il Relatore, nel rilevare l'opportunità di accantonare la votazione del subemendamento 9.6/1 e dell'emendamento 9.6 in attesa della soluzione della questione relativa alla disciplina del lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.

Per quanto riguarda infatti gli emendamenti del senatore Falomi e del deputato Caparini egli osserva che una eccessiva dilatazione della fase delle conferenze stampa danneggerebbe le forze politiche piccole e medie le cui conferenze stampa sarebbe molto lontane dal giorno del voto.

È evidente, come del resto chiariscono gli emendamenti 9.4 e 9.5, che lo scopo di tali emendamenti, a tutela della parità di condizioni è

quello di avere non più di una conferenza stampa per sera; tuttavia va considerato che, essendo conferenze stampa di venti minuti, lo svolgimento di due o al massimo di tre conferenze nella stessa sera danneggerebbe la *par condicio* meno di una dilatazione dei tempi, e che, potendo alla fine il numero delle liste essere superiore a quello delle serate previste per le conferenze, la norma potrebbe risultare inapplicabile.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 9.3 il Presidente fa presente che in ogni caso, anche in assenza di una norma specifica, le conferenze stampa in passato erano andate tutte sempre in onda su Rai Uno, e del resto sarebbe certamente foriera di polemiche la collocazione di alcune conferenze su una rete diversa da un'altra di maggior ascolto.

Dopo un dibattito cui partecipano i deputati BUTTI, GENTILONI SILVERI, ROMANI e GIULIETTI e il senatore MONCADA LO GIUDICE, il deputato Butti modifica come segue l'emendamento 9.3: al comma 3, primo capoverso, sopprimere le parole «su Rai Uno».

Il RELATORE non si oppone alla nuova formulazione.

Gli emendamenti 9.1 e 9.4 decadono per assenza del presentatore.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore FALOMI, l'emendamento 9.2, posto ai voti, non è approvato.

L'emendamento 9.3, posto ai voti nella sua nuova formulazione, è approvato.

L'emendamento 9.5, posto ai voti con dichiarazioni di voto favorevole del senatore FALOMI, non è approvato.

Il subemendamento 9.6/1 e l'emendamento 9.6 sono accantonati.

Si passa all'esame di emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9.

Stante l'assenza del presentatore, deputato Caparini, l'emendamento 9.0.1 si da per illustrato.

Il deputato BUTTI ritira l'emendamento 9.0.2.

Il senatore FALOMI rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.0.3.

Il RELATORE illustra l'emendamento 9.0.4, ed esprime parere contrario agli emendamenti 9.0.1 e 9.0.3, di identico contenuto.

L'emendamento 9.0.1 decade per assenza del proponente.

L'emendamento 9.0.3, posto ai voti, non è approvato.

L'emendamento 9.0.4, posto ai voti, è approvato.

Senza discussione è approvato l'articolo 10.

Il senatore FALOMI rinuncia ad illustrare l'emendamento 11.1, sul quale il Relatore è favorevole.

Sono quindi approvati l'emendamento 11.1 e l'articolo 11 nel testo emendato.

Il RELATORE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti e degli articoli precedentemente accantonati

Il deputato LAINATI e il senatori FALOMI ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.4 e 2.6.

L'articolo 2, posto ai voti così come emendato nella seduta di ieri, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il RELATORE ricorda che nella seduta di ieri erano stati accantonati gli emendamenti 3.2 dei deputati Romani e Lainati e del senatore Barelli, l'emendamento 3.3 del deputato Caparini, fatto proprio e riformulato dal deputato La Russa e il suo emendamento 3.4, del quale egli propone la seguente riformulazione:

Al comma 2 sostituire la lettera a) *con la seguente: «a)* Nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo, nonché delle forze politiche cui dichiari di appartenere almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla Rai ed alla Commissione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica».

Il deputato ROMANI propone la seguente riformulazione dell'emendamento 3.2: «*a)* nei confronti delle forze politiche che nelle ultime elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo hanno eletto con il proprio simbolo almeno un rappresentante. Ciascun legittimo detentore di uno dei suddetti simboli può dichiarare la confluenza in una nuova forza politica».

Dopo interventi dei deputati PECORARO SCANIO, GIULIETTI e GENTILONI SILVERI e del senatore FALOMI, gli emendamenti 3.2 e 3.4, posti separatamente ai voti nel loro nuovo testo, non sono approvati.

Il RELATORE ritiene quindi che possa essere posto ai voti l'articolo 3 con le modifiche approvate nella seduta di ieri.

Il deputato ROMANI fa presente che Forza Italia non voterà a favore dell'articolo 3 se non verrà risolta in maniera più soddisfacente la regolamentazione della lettera *a)* del comma 2.

Egli peraltro fa altresì presente che sta per iniziare alla Camera dei deputati la seduta in cui il ministro Frattini riferirà sulla situazione a Nassiriya.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 15,20 riprende alle ore 19,15)

Il Relatore, presidente PETRUCCIOLI, illustra il seguente ulteriore nuovo testo dell'emendamento 3.4, con il quale si intende garantire la partecipazione alla prima fase della campagna elettorale a tutte le forze politiche che abbiano almeno un deputato italiano al Parlamento Europeo, escludendo però che possano essere costituite strumentalmente nuove forze politiche dopo l'approvazione del regolamento:

Al comma 2 sostituire la lettera a) *con la seguente:* « *a)* Nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo, nonché delle forze politiche cui dichiari di appartenere almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo e che nell'ultimo quinquennio abbiano partecipato con proprio simbolo a elezioni per il rinnovo del parlamento nazionale o di almeno un Consiglio regionale o provinciale. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla Rai ed alla Commissione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica».

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

È altresì approvato l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 9 precedentemente accantonati.

Il subemendamento 9.6/1 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'articolo 3.

Sono quindi approvati l'emendamento 9.6 e l'articolo 9 nel testo emendato.

È quindi approvato il regolamento nel suo complesso.

Seguito dell'esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni amministrative e regionali prevista per il mese di giugno 2004

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il Relatore, presidente PETRUCCIOLI, avverte che si passerà all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Egli fa presente l'opportunità che il regolamento risulti, per le parti che non hanno contenuto specifico, per quanto possibile omogeneo a quello delle elezioni europee, ed invita pertanto i colleghi a ritirare quegli emendamenti nei quali si propongono modifiche già respinte in relazione al regolamento per le elezioni al Parlamento Europeo.

Il Relatore esprime poi parere contrario all'emendamento Tit.1 del deputato Caparini che, stante l'assenza del presentatore, risulta decaduto.

Senza discussione è approvato l'articolo 1.

Il senatore FALOMI ritira l'emendamento 2.1.

L'articolo 2 è quindi approvato.

Stante l'assenza dei presentatori si danno per illustrati gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Il senatore FALOMI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.4.

Il RELATORE esprime parere contrario agli emendamenti 3.1 e 3.2, mentre si rimette alla Commissione per gli emendamenti 3.3 e 3.4, di identico contenuto.

Stante l'assenza del deputato Caparini, decadono gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il senatore IANNUZZI fa proprio, stante l'assenza del presentatore deputato Giordano, l'emendamento 3.3 che, posto ai voti, è approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 3.4.

L'articolo 3, posto ai voti nel testo emendato, è approvato.

L'emendamento 4.1, sul quale il parere del Relatore è contrario, decade per assenza del proponente.

L«articolo 4, posto ai voti, è approvato.

Il senatore FALOMI ritira l'emendamento 5.1.

L'articolo 5, posto ai voti, è approvato.

Sono altresì approvati gli articoli 6 e 7.

Stante l'assenza del presentatore si danno per illustrati gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Il RELATORE illustra l'emendamento 8.3 e si dichiara contrario agli emendamenti 8.1 e 8.2, che decadono stante l'assenza del presentatore.

L'emendamento 8.3, posto ai voti, è approvato.

È altresì approvato l'articolo 8 nel testo emendato.

Gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, sui quali il parere del Relatore è contrario, decadono per assenza del presentatore.

Senza discussione è approvato l'articolo 9.

Il senatore FALOMI rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.1 sul quale il parere del Relatore è favorevole.

Sono quindi approvati l'emendamento 10.1 e l'articolo 10 nel testo emendato.

È infine approvato il regolamento nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 19,30.

ALLEGATO 1

Emendamenti al testo sulle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettante all'Italia prevista per i giorni 12 e 13 giugno 2004

Art. 6.

6.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Programmi per l'accesso)

1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale».

Art. 8.

8.1

FALOMI

Al comma 1 sostituire le parole «in orari di buon ascolto» *con le seguenti:* «programmate prima o dopo i principali telegiornali, con inizio nella fascia oraria tra le 13 e le 14 ed in quella tra le 22 e le 23,15,».

8.2

CAPARINI

Al comma 1 sostituire le parole: «in orari di buon ascolto» *con le parole*: «nelle fasce orarie 18.00-19,59 e 22.00-23,59».

8.3

IL RELATORE

Al comma 1 dopo le parole: «orari di buon ascolto» *inserire le altre*: «, di regola prima o dopo i principali telegiornali,».

8.4

CAPARINI

Sopprimere il comma 5.

Art. 9

9.1

CAPARINI

Al comma 1 sostituire le parole: «ultimi dieci giorni» *con le seguenti*: «ultimi venti giorni».

9.2

FALOMI

Comma 1 sostituire le parole «negli ultimi dieci giorni precedenti il voto» *con le parole:* «con cadenza bisettimanale».

9.3

LA RUSSA, BUTTI, LANDOLFI, BONATESTA, NANIA, BALBONI

Al comma 3, primo capoverso, sostituire la parola «RAIUNO» *con:* «su una delle Reti Rai».

9.4

CAPARINI

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo e sostituirlo con il seguente: «Nella stessa serata è prevista non più di una conferenza stampa».

9.5

FALOMI

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella stessa serata non può essere trasmessa più di una conferenza stampa».

9.6/1

LAINATI, BARELLI

Alla lettera c) *dopo le parole* «cominciando dal più piccolo» *aggiungere le seguenti:* «tenuto presente quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a)*».

9.6/2

IL RELATORE

Alla lettera c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «A tal fine, i rappresentanti nazionali delle liste sono tenuti a comunicare alla RAI e alla Commissione l'eventuale corrispondenza della lista stessa a soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articoli 3 comma 2, ed 8 comma 2, e che non abbiano presentato liste con il proprio simbolo»

9.6

IL RELATORE

Il comma 5 è sostituito dal seguente: «L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato secondo i seguenti criteri:

a) sono trasmesse per prime le conferenze stampa relative a soggetti politici non ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 8 comma 2, e l'ordine di tali trasmissioni è determinato mediante sorteggio;

b) sono successivamente trasmesse le conferenze stampa relative ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 8, comma 2, ai sensi delle lettere *b), c)* e *d)* del predetto articolo 3, comma 2, e l'ordine di tali trasmissioni è determinato mediante sorteggio;

c) sono infine trasmesse le conferenze stampa relative ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 8, comma 2, ai sensi della lettera *a)* del predetto articolo 3, comma 2, secondo il numero dei loro rappresentanti al Parlamento Europeo, cominciando dal più piccolo e sorteggiando l'ordine di partecipazione in caso di parità.»

9.0.1

CAPARINI

«Art. 9-*bis*

(Invito al voto)

1. Prima del termine del periodo di cui all'articolo 3, comma 4 e a conclusione del secondo ciclo delle conferenze stampa, la Rai predispone uno spazio, collocato nella medesima fascia oraria delle conferenze stampa e finalizzato a consentire un appello finale agli elettori da parte di ciascun rappresentante nazionale di lista.»

9.0.2

LA RUSSA, BUTTI, LANDOLFI, BONATESTA, NANIA, BALBONI

«Art. 9-*bis*

(Appelli agli elettori)

1. Prima del termine del periodo di cui all'articolo 3, comma 4 e a conclusione del ciclo delle conferenze stampa, la RAI predispone uno spazio, collocato nella medesima fascia oraria delle conferenze stampa e finalizzato a consentire un appello finale agli elettori da parte di ciascun rappresentante nazionale di lista.»

9.0.3

FALOMI

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 9-*bis*

(Appelli agli elettori)

1. Nei due giorni precedenti la chiusura della campagna elettorale, la Rai predispone per ciascun giorno due contenitori dedicati ad un appello al voto dei soggetti politici aventi diritto ai sensi di cui all'articolo 3, comma 4 lettera *a).*

2. I contenitori sono trasmessi su Rai Uno dopo il telegiornale delle 13 e dopo quello delle 20, garantendo la rotazione delle fasce orarie ai soggetti politici nell'ambito dei due giorni di programmazione.

3. ciascun soggetto politico ha a disposizione uno spazio di 3 minuti al giorno. L'ordine di partecipazione è determinato tramite sorteggio.».

9.0.4
IL RELATORE

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Trasmissioni per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.».

Art. 11.

11.1
FALOMI

Aggiungere il seguente comma:

«4. La violazione della seguente disciplina costituisce inosservanza agli indirizza della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10 della legge 249/97.».

ALLEGATO 2

Emendamenti al testo sulle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali relativo alla campagna elettorali per le elezione del Consiglio regionale e del Presidente della regione Sardegna nonché per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 12 e 13 giugno 2004

Titolo

TIT. 1
CAPARINI

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e dei ballottaggi.»

Art. 2.

2.1
FALOMI

Al comma 1, lettera c) *dopo la parola*: «approfondimenti» *aggiungere le seguenti parole*: «o altri programmi di contenuto informativo a rilevante esposizione giornalistica,».

Art. 3.

3.1
CAPARINI

Al comma 1, dopo le parole: «la RAI» *sostituire le seguenti* «può programmare» *con la parola*«programma».

3.2

CAPARINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente frase: «trasmissioni di comunicazione politica secondo le seguenti modalità: a) tribune politiche; b) messaggi autogestiti; c) conferenze stampa; d) inviti al voto».

3.3

GIORDANO

Al comma 3 sopprimere da: «per il 90 per cento» *fino a*: «di cui alla lettera b)».

3.4

FALOMI

Sostituire il comma 3 con il seguente: «Nelle trasmissioni di cui al comma 1, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto in modo paritario».

Art. 4.

4.1

CAPARINI

Al comma 4, lettera c)*, dopo le parole*: «intende avvalersi» *inserire la parola*: «gratuitamente».

Art. 5.

5.1
FALOMI

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Informazione)

1. Si considerano programmi di informazione il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante esposizione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

Ai programmi di approfondimento politico in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazione politiche si applica la disciplina della comunicazione politica.

La conduzione di singole trasmissioni di informazione sotto la responsabilità di un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni di informazione.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i programmi di informazione si conformano, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità, ai seguenti criteri:

a) equità nel coinvolgimento di tutti i soggetti politici chiamati alla rappresentazione e/o illustrazione delle notizie nonché alla trattazione delle diverse tematiche;

b) equità nella ripartizione dei tempi di intervento riservati al contraddittorio;

c) pluralità dei temi oggetti di informazione.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino, anche per il tramite delle tecniche di costruzione della trasmissione nonché della conduzione della stessa, situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. Essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici».

Art. 8.

8.1
CAPARINI

Al comma 1 sopprimere le parole: «o quella della conferenza stampa».

8.2
CAPARINI

Al comma 7 aggiungere in fine la seguente frase: « a garanzia della parità di trattamento relativamente agli ascolti nelle collocazioni orarie delle Tribune».

8.3
IL RELATORE

Al comma 12 sostituire le parole:«direzione delle tribune e dei servizi parlamentari» *con le altre:* «direzione della testata giornalistica regionale».

8.0.1
CAPARINI

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Conferenza stampa dei rappresentanti di lista)

1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi venti giorni precedenti il voto, in aggiunta alle tribune di cui all'articolo 8, una conferenza stampa per ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 4 e 5.

2. A ciascuna conferenza stampa prende parte il rappresentante di lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30 su RAITRE. Nella stessa serata è prevista non più di una conferenza stampa. Ad essa prendono parte due gior-

nalisti non appartenenti alla RAI, scelti dalla Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI tra un elenco di otto giornalisti appartenenti a giornali locali o a giornali nazionali con testate locali, in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa il predetto elenco dei giornalisti ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti.

4. Le conferenze stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

5. L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato mediante sorteggio.».

8.0.2

CAPARINI

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-*ter*.

(Invito al voto)

Gli ultimi due giorni prima del termine del periodo di cui all'articolo 3, comma 4, e a conclusione del ciclo delle conferenze stampa, la Rai predispone uno spazio, collocato nella medesima fascia oraria delle conferenze stampa e finalizzato a consentire un appello finale agli elettori da parte di ciascun rappresentante di lista.»

Art. 10.

10.1
FALOMI

Aggiungere il seguente comma:

«4. La violazione della seguente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10 della legge 249/97».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

Indagine conoscitiva sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale:

Audizione del Presidente, avvocato Gian Paolo Sassi, e del Direttore generale, dottor Vittorio Crecco, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Avverte che l'avvocato Sassi, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed il dottor Crecco, direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono accompagnati dal dottor Giancarlo Filocamo, vice commissario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dalla dottoressa Annalisa Guidotti, responsabile delle relazioni esterne dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Interviene l'avvocato Gian Paolo SASSI, *presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*, fornendo le riposte alle domande formulate nel corso della seduta del 1° aprile 2004.

Intervengono a più riprese, per porre ulteriori domande e formulare osservazioni, il senatore Antonio PIZZINATO *(DS-U)*, il deputato Lino DUILIO *(MARGH-U)*, il deputato Nino LO PRESTI *(AN)*, il deputato Pietro GASPERONI *(DS-U)* nonchè il presidente Francesco Maria AMORUSO.

Intervengono quindi l'avvocato Gian Paolo SASSI, *presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*, per fornire alcuni chiarimenti relativi alle osservazioni formulate nonchè, per integrare la relazione del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il dottor Giancarlo Filocamo, *vice commissario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*, ed il dottor Vittorio Crecco, *direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 10,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 10,15 alle ore 10,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,50.

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente

Paolo RUSSO*, presidente,* comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione tenutasi in data odierna, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi del dottor Donato Ceglie, dell'avvocato Roberto Tiberi, dell'ingegner Cosimo Pulito e del tenente Salvatore Ferraro, appartenente al comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, quali consulenti con incarico a tempo parziale.

Comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella medesima riunione, ha convenuto che la Commissione si avvarrà, quali collaboratori della Guardia di finanza, del maresciallo Andrea Rega e del finanziere scelto Alessandro Bevilacqua.

Comunica inoltre che con lettera del 12 febbraio 2004 il dottor Piergiorgio Carrescia ha reso noto che sopravvenuti impegni non gli consentono di proseguire la collaborazione quale consulente della Commissione; il dottor Carrescia ha quindi rinunciato alla predetta attività di consulenza. Comunica infine che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha revocato l'incarico di collaborazione alla dottoressa Valeria

Caricchio e al dottor Nicolò Marino; ha inoltre convenuto che l'incarico di collaborazione del dottor Domenico Airoma, finora a tempo parziale, passi a tempo pieno.

La Commissione prende atto.

Audizione di Nicola Aliperti, amministratore delegato della società Hewelett Packard Italiana Spa, di Maurizio Pio, responsabile ambiente, e di Alberto Canni Ferrari, rappresentante del team ambiente

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Nicola ALIPERTI, *amministratore delegato della società Hewelett Packard Italiana Spa*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Prendono quindi la parola Maurizio Pio, *responsabile ambiente*, e Alberto Canni Ferrari, *rappresentante del team ambiente.*

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, Michele VIANELLO (DS-U) e Donato PIGLIONICA (DS-U), ai quali replicano ripetutamente Nicola Aliperti, amministratore delegato della società Hewelett Packard Italiana Spa, Maurizio Pio, responsabile ambiente, e Alberto Canni Ferrari, rappresentante del team ambiente.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Nicola Aliperti, il dottor Maurizio Pio e il dottor Alberto Canni Ferrari, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Donato Ceglie

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Donato CEGLIE, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,* riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Avanza quindi la richiesta che la sua relazione possa proseguire in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Tommaso SODANO (Misto) e i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA *(DS-U)*, ai quali replica Donato CEGLIE, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.*

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Donato Ceglie, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,20.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

il provvedimento adottato in data 1° aprile 2004 dal dottor Marcello Maddalena, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, e dal dottor Bruno Tinti, Procuratore aggiunto, trasmesso con lettera del dottor Maddalena del 2 aprile 2004 e acquisito agli atti in pari data, concernente la sospensione della deposizione del dottor Salvatore Sbrizzi, in qualità di persona informata sui fatti, del 1° aprile;

una nota del dottor Salvatore Sbrizzi, magistrato consulente della Commissione, acquisita agli atti in data 6 aprile 2004, in cui il dottor Sbrizzi dà conto del suo comportamento.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte, con riferimento al provvedimento concernente la deposizione del dottor Sbrizzi, che la Commissione non è in condizione di assumere determinazioni al riguardo poichè è in attesa di conoscere la posizione del Presidente della Camera.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti riservati:

i resoconti stenografici delle audizioni testimoniali di Petros Lambrou e di Vassilios Maglaras, svoltesi ad Atene il 31 marzo 2004 in esecuzione della rogatoria della Commissione, acquisiti agli atti in data 6 aprile 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

la lettera del 2 aprile 2004 del dottor Marcello Maddalena, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, di trasmissione del provvedimento concernente la deposizione del dottor Sbrizzi;

uno scritto del signor Gianni Oneto, acquisito agli atti in data 7 aprile 2004;

una nota del Ministero della giustizia, pervenuta in data 7 aprile 2004, con cui si comunica che la richiesta di sollecito della rogatoria in Regno Unito è stata trasmessa all'Home Office, al magistrato di collegamento con le Autorità britanniche e all'Ambasciata d'Italia a Londra;

un elaborato del tenente colonnello Alberto Menichetti, consulente della Commissione, acquisito agli atti in data 7 aprile 2004, concernente suggerimenti investigativi sulla Mcc Overseas Trade Ltd.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che nella lettera del 2 aprile 2004 il Procuratore della Repubblica di Torino comunica altresì quanto segue:

tutti gli atti cui si riferisce Igor Marini sono già stati trasmessi alla Commissione e per essi la Procura di Torino ritiene non più necessario mantenere la segretazione ai sensi dell'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale;

al di là di quanto rappresentato da Marini nei verbali già inviati alla Commissione, non vi sono istanze dell'indagato stesso e del suo difensore dirette a sollecitare il compimento di ulteriori attività di indagine;

la Procura di Torino non potrebbe corrispondere alla richiesta, di cui alla sua lettera del 18 marzo 2004, di acquisire copia autentica degli atti del procedimento penale, ove tale richiesta si intenda riferita alla copia cartacea degli atti e non a quella informatica, per carenza di personale da dedicare a tale incombenza.

Avverte, pertanto, che conferirà al dottor Antonio D'Amato e al dottor Pasquale Principato, magistrati consulenti della Commissione, l'inca-

rico di procedere ad un esame dei verbali trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino al fine di individuare le eventuali parti in cui Marini avrebbe sollecitato il compimento di ulteriori accertamenti. I magistrati consulenti procederanno, poi, al deposito di una relazione scritta.

Avverte, inoltre, che preciserà al Procuratore della Repubblica di Torino che la richiesta di copia integrale degli atti del procedimento penale per calunnia nei confronti di Antonio Volpe si intende riferita alla copia su supporto informatico e non alla copia cartacea.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, nell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato, su sua proposta, di declassificare ad atti liberi i seguenti atti, precedentemente classificati riservati:

«Progetto Serbia – aggiornamento e sintesi – 4 giugno 1997» – DOC 65/20 pp. 2-14;

«Nota riservata con oggetto acquisizione di una partecipazione in Telekom Serbia» – DOC 5/25;

«UBS: Project Overland, Valuation report, giugno 1997» – DOC 65/55;

«UBS: Project Overland, Valuation report, giugno 1997» – DOC 65/55;

«Progetto PTT Serbia – Note preliminari sulla valutazione del 4.3.97» – DOC 65/52;

«Progetto Serbia 13 maggio 1997» – bozza – DOC 65/53;

«UBS: Volume I – Due diligence report» – DOC 65/56;

«Missiva da direzione aff.soc a De Sario, Masini, Aloia del 3 giugno 1997» – DOC 66/1 pp. 633 634;

«Progetto Serbia – aggiornamento e sintesi del 4 giugno 1997» – DOC 37/1 pp. 53-65;

«Estratto dal contratto PTT SIN e OTE» – DOC 156/9;

«CdA Stet international del 9 giugno 1997» – DOC 60/1 pp. 6-9;

«Missiva direzione finanza su: TKS – situazione debitoria del 30.7.97» – DOC 67/4 pp. 216-220;

«TKS: breve aggiornamento al 31.8.1997» – DOC 129/1 pp. 566-570;

«Missiva Cicchetti a Masini-Battiato – DOC 129/1 pp. 559-560;

«Appunto manoscritto da Riccardo a Baldizzone» del 30 settembre 1997« – DOC 65/32 pag. 84;

«Problematiche sul finanziamento a TKS» – DOC 129/1 pag. 533-539;

«Post completion agreed upon procedures» – DOC 123/1 pag. 137 e seg.;

«Price Waterhouse» DOC 121/1 (bozza), – DOC. 67/2;

«Telekom Serbia piano 1997-8 problematiche economico-finanziarie (bozza)» – DOC 124/2 pagg. 430-438;

«Missiva Masini-Tommasi del 7.1.98» – DOC 67/4 pagg. 165-168;

«Azioni economico-finanziarie a breve termine», – DOC 65/32 pagg 50-51;

«Missiva Masini De Sario del 19 ottobre 1998» – DOC 67/4 pag. 156;

«Missiva Masini del marzo 1998 su Stet Mobile holding» – DOC 67/4 p. 232;

«Progetto PTT Serbia – acquisizione del 49% – Note preliminari sulla valutazione – sintesi e conclusioni» – DOC 65/51;

«Serbia Telecom» – DOC 37/1 pp 12-13;

«Progetto Serbia: aggiornamento della valutazione al 6.5.1997» – DOC 35/1 p. 195;

«Progetto Serbia 13 maggio 1997» – bozza – DOC 65/53;

«Documentazione e corrispondenza relativa ai rapporti con OTE» – DOC 45/1 pp. 13-17;

«Appunto manoscritto da Cardone a Gerarduzzi» – DOC 5/4;

«Nota riservata con oggetto acquisizione di una partecipazione in Telekom Serbia» – DOC 5/25;

«Cronistoria vicende MAK» – DOC 2/12.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che, dopo la seduta odierna, la Commissione sarà nuovamente convocata per martedì 20 aprile 2004, a partire dalle ore 12, per l'audizione dell'on. Piero Fassino e, al termine, per il confronto tra il ministro plenipotenziario Francesco Bascone e il ministro plenipotenziario Riccardo Sessa.

Per una inversione dell'ordine del giorno

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna nel senso di procedere dapprima all'audizione del dottor Prato e, quindi, all'audizione dell'ingegner De Julio.

La Commissione concorda.

Audizione del dottor Maurizio Prato
(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione del dottor Maurizio Prato.

Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Enzo TRANTINO, *presidente*, i senatori Giuseppe CONSOLO *(AN)* e Maurizio EUFEMI *(UDC)* e i deputati Enrico NAN *(FI)* e Alfredo VITO *(FI)*, ai quali replica il dottor Maurizio PRATO, che consegna altresì alla Commissione copia di due circolari dell'IRI del 9 ottobre 1992 e del 12 febbraio 1996.

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo aver avvertito che le circolari consegnate dal dottor Prato sono acquisite agli atti come atti liberi, ringrazia il dottor Maurizio Prato e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'ingegner Umberto De Julio
(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione dell'ingegner Umberto De Julio.

Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Giuseppe CONSOLO *(AN)* e Maurizio EUFEMI *(UDC)*, Enzo TRANTINO, *presidente* e il deputato Enrico NAN *(FI)* – il quale chiede l'audizione del dottor Battiato –, ai quali replica l'ingegner Umberto DE JULIO.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Umberto De Julio e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente,* propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente,* comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati:

dal Ministero della difesa, copia della corrispondenza intercorsa tra la procura generale militare e il Gabinetto del Ministero della difesa nel periodo compreso tra il 27 marzo 1965 e il 5 marzo 1971;

dalla Procura generale militare presso la Corte militare di appello, parte della documentazione rinvenuta nel 1994 a palazzo Cesi e riguardante gli atti del processo Kesserling e 94 fascicoli trasmessi, successivamente al 1994, alla Procura militare di Verona, identificati con relativo numero di Registro generale notizie di reato;

dal Consiglio della magistratura militare i fascicoli personali dei procuratori militari Borsari, Mirabella e Santacroce.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente,* comunica che, come anticipato nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 18 marzo scorso, il procuratore generale militare presso la Corte militare di appello ha segnalato alla Presidenza che la documentazione riguardante i procedimenti trasmessi alla Procura militare di Padova, successivamente al 1994 e già acquisiti dalla Commissione, «per errore nella fotocopiatura», contengono oltre agli atti di denunzia originariamente contenuti nell'archivio, ulteriore documentazione non richiesta dalla Commissione.

Al riguardo, segnala che il 31 marzo 2004, come previamente stabilito nel corso del citato Ufficio di presidenza, il procuratore militare presso la procura militare di Padova si è recato presso l'archivio della Commissione ed ha provveduto ad estrapolare dai fascicoli il materiale erroneamente trasmesso.

Avverte che tale documentazione, concernente i successivi atti acquisiti dalla procura militare di Padova nel corso delle indagini, resta comunque acquisita agli atti della Commissione ed è pertanto a disposizione dei commissari e consulenti della Commissione.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente,* comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, 6 aprile 2004, ha declassificato da riservati a liberi i seguenti documenti: *Doc.* n. 5.1 da pagina 387 a 391; *Doc.* n. 13.4 da pagina 192 a 196; *Doc.* n. 11.39, 11.93, 11.94; *Doc.* n. 9.1, 9.8, 9.10, 9.15, 9.17, 9.18, 9.20, 9.21, 9.22, 9.25, 9.27, 9.29, 9.38, 9.39, 9.40, 9.46, 9.50, 9.51, 9.67, 9.69, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.88, 9.92, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.105, 9.110, 9.117, 9.118, 9.123, 9.126, 9.129, 9.130, 9.131, 9.133, 9.136, 9.142, 9.143, 9.148, 9.150, 9.158.

Avverte che essendo stato declassificato il Doc. 5.1, da pagina 387 a 391, si intende declassificata anche la parte di resoconto della seduta del 18 marzo 2004, originariamente segretata.

La Commissione prende atto.

Carlo CARLI (DS-U) sottolinea l'importanza della declassificazione di alcuni fascicoli acquisiti dalla Commissione che consente di informare l'opinione pubblica sull'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Ritiene opportuno che, quanto prima, si provveda alla declassificazione degli ulteriori fascicoli acquisiti dalla Commissione e archiviate dalla magistratura militare, con particolare riferimento a quelli trasmessi dalla Procura militare di La Spezia e ciò in considerazione dei numerosissimi eccidi avvenuti nei luoghi rientranti nella competenza di quella Procura militare, come ad esempio, l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema e Marzabotto.

Flavio TANZILLI, *presidente,* avverte che sottoporrà la richiesta del deputato Carlo Carli all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Carlo CARLI (DS-U) osserva che da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della difesa non è stata riscontrata la dovuta collaborazione nel consentire ai consulenti della Commissione l'accesso agli archivi di quelle Istituzioni.

Osserva che tale accesso è particolarmente utile allo svolgimento dell'attività istruttoria della Commissione in quanto la consultazione degli archivi è funzionale all'acquisizione da parte della Commissione di documentazione che, al momento, non si conosce.

Invita il Presidente ad adottare le più opportune iniziative al riguardo, preannunciando che da parte sua, qualora dovesse persistere tale situazione, utilizzerà tutti gli strumenti a disposizione per esprimere una forte critica a questo comportamento gravemente dannoso per il proseguo dei lavori della Commissione.

Flavio TANZILLI, *presidente,* fa presente di aver espresso il proprio rammarico per quanto riferito dal deputato Carlo Carli ed assicura che la Presidenza si adopererà affinchè nulla osti allo svolgimento dell'attività istruttoria della Commissione.

Audizione della professoressa Paola Severino
(Svolgimento e rinvio)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Paola SEVERINO riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia la professoressa Paola Severino e rinvia il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

179ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,40.

(1912) ***Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere sul testo approvato in sede referente alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BOSCETTO *(FI)* illustra il testo del disegno di legge n. 1912 approvato in sede referente e ora nuovamente assegnato alla Commissione Giustizia in sede deliberante. Si tratta, a suo avviso, di un testo del tutto condivisibile, in cui hanno trovato accoglimento le osservazioni formulate dalla 1ª Commissione nel parere dello scorso 13 maggio 2003; propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

311ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2841) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento***
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo.)

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* illustra l'ulteriore emendamento 1.500ª al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, di rendere parere non ostativo sullo stesso emendamento.

Con l'avviso conforme del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(1912) ***Deputato PECORELLA – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione sul testo approvato dalla Commissione in sede referente. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO *(FI)* illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare e proponendo, quindi, di esprimere parere di nulla osta sul provvedimento medesimo.

Con l'avviso conforme del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.

(2650-A) ***Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore NOCCO *(FI)* illustra il disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo, in quanto lo stesso recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti nel parere già reso alla Commissione di merito, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In particolare, fa presente che risulta superata la condizione resa, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'articolo 1 del testo originario, considerato che lo stesso è stato integralmente sostituito dall'emendamento 1.3, come riformulato per tenere conto dell'altra condizione posta dalla Commissione bilancio nel medesimo parere.

Per quanto concerne gli emendamenti, in relazione alla proposta 3.0.100, che eleva da 15 a 20 il numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riscontra l'esigenza di acquisire conferma che i nuovi meccanismi di remunerazione dei suddetti componenti, che dovranno essere determinati con apposito decreto ministeriale, presentino elementi di flessibilità e modulabilità tali da garantire il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2.

Relativamente all'emendamento 4.108, in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra, fa presente che occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dai commi c-*quater* (che introduce l'obbligo di effettuare la valutazione di impatto ambientale e sociale dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in relazione a progetti da realizzare all'estero finanziati in tutto o in parte dallo Stato) e c-*quinquies* (che impone la valutazione d'impatto strategica sui programmi e sui progetti nazionali di attuazione dei meccanismi flessibili per lo scambio delle quote).

Segnala inoltre che l'emendamento 8.0.100 (che aumenta di 300 unità nel triennio 2004-2006 il personale a contratto delle sedi diplomatiche italiane all'estero) comporta nuovi o maggiori oneri la cui copertura non risulta corretta, in quanto disposta a valere sul fondo speciale in conto capitale relativo al Ministero degli esteri (peraltro inesistente), a fronte di spese di natura corrente. Premessa quindi la necessità di riformulare la norma prevedendo una copertura di parte corrente, sottolinea, comunque, l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi oneri, al fine di valutare la congruità dell'autorizzazione di spesa

ivi disposta. Non riscontra, infine, osservazioni da formulare sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS conviene con le osservazioni del relatore sul testo, sul quale esprime pertanto avviso favorevole, in quanto lo stesso, nella nuova versione in esame, soddisfa sia le condizioni già poste dalla Commissione bilancio che le segnalazioni a suo tempo formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli emendamenti richiamati dal relatore, non ha osservazioni sulla proposta 3.0.100, mentre esprime avviso contrario sulla proposta 4.108, in quanto suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri – su una materia, peraltro, già contenuta nel disegno di legge comunitaria 2004 (atto Senato n. 2742) –, nonché sull'emendamento 8.0.100. In proposito, ricordando l'avviso contrario già espresso su un analogo emendamento presentato sull'atto Senato n. 2841, osserva che le 300 nuove assunzioni con contratto a tempo determinato ivi previste andrebbero ad aggiungersi a quelle a contratto temporaneo di cooperazione già autorizzate da specifiche disposizioni legislative, pari a 464 unità. Inoltre la spesa indicata risulta sottostimata, posto che viene determinata sulla base di un costo medio annuo *pro-capite* non indicato in relazione alle qualifiche che si intende assumere. Si rimette, infine, alla Sottocommissione per quanto concerne i rimanenti emendamenti.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, tenuto anche conto dell'avviso espresso dal sottosegretario Vegas, la Sottocommissione conviene, infine, di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 4.108 e 8.0.100, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

(2244) ***COLLINO ed altri. – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (RSI)***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 4ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° aprile.

Il senatore GRILLLOTTI *(AN)*, in qualità di firmatario del provvedimento in titolo, preannuncia la presentazione, presso la Commissione di merito, di un emendamento modificativo del testo, volto a superare i problemi di carattere finanziario (con particolare riferimento ai possibili effetti di trascinamento previdenziale) emersi durante l'esame in Commissione bilancio del provvedimento stesso, il cui intento, peraltro, è solo

quello di ottenere un riconoscimento di carattere storico-politico per quanti prestarono servizio nella Repubblica sociale italiana.

In considerazione di quanto testé preannunciato dal senatore Grillotti, su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(2058) ***Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario con osservazioni)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, illustra, per quanto di competenza, gli ulteriori emendamenti 8.0.12, 1.1000/75, 8.0.13/6.28, 1.114ª, 1.153 (testo 2) e 1.164 (testo 2) al disegno di legge in titolo, rilevando, in relazione alla proposta 8.0.12, che occorre valutare la compatibilità dell'estensione dei benefici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999 ad ulteriori categorie, rispetto a quelle già previste dal decreto stesso, con il limite costituito dalle risorse richiamate all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 374 del 1993. Ove si verificasse che i diritti quesiti opponibili da parte delle categorie attualmente beneficiarie non consentono una riduzione delle agevolazioni già concesse, impedendo pertanto una modulazione dell'onere tale da rispettare il suddetto limite di spesa di cui al citato decreto legislativo n. 374 del 1993, andrebbe quantificato l'ulteriore onere ed individuata la relativa copertura.

Ritiene, inoltre, necessario acquisire chiarimenti sui possibili effetti derivanti dalla proposta 1.1000/75, con riferimento all'applicazione anche alle gestioni degli enti privatizzati del meccanismo del silenzio-assenso in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) e di altri accantonamenti previdenziali a fondi pensione complementari. Eventuali squilibri di gestione finanziaria dei suddetti enti privatizzati potrebbero infatti implicare oneri a carico dello Stato.

Segnala poi che l'emendamento 8.0.13/6.28 ha contenuto analogo ad un altro (8.0.1) sul quale la Commissione bilancio ha già reso parere contrario, mentre la proposta 1.153 (testo 2) sembra recare maggiori oneri non coperti correlati allo svolgimento delle campagne pubblicità progresso ivi indicate.

Evidenzia, infine, la necessità di valutare gli eventuali effetti finanziari connessi all'agevolazione dei contratti a tempo parziale prevista dalla proposta 1.114ª (tenendo conto che la Commissione si è già espressa in senso non ostativo su analoghe disposizioni nella formulazione indicata dall'emendamento 1.11) mentre non riscontra osservazioni da formulare sulla restante proposta 1.164 (testo 2).

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento alle proposte emendative segnalate dal relatore, esprime avviso contrario sulla 8.0.12, rilevando che l'estensione dei benefici previdenziali ai soggetti ivi richiamati comporta maggiori oneri al momento non quantificabili. Esprime avviso contrario anche sull'emendamento 1.1000/75, in quanto, sia pure in prospettiva, potrebbero derivarne effetti di squilibrio sulle gestioni finanziarie degli enti previdenziali privatizzati, suscettibili di riflettersi anche sui conti pubblici, in particolare sull'indebitamento netto. Con riferimento alla proposta 1.114a, si rimette alla valutazione della Sottocommissione, non essendo possibile quantificarne esattamente i relativi effetti. Esprime, infine, avviso contrario sulla proposta 1.153 (testo 2), mentre non ha osservazioni sulle rimanenti proposte.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* osserva che l'emendamento 1.1000/75, sebbene non presenti effetti finanziari di tipo immediato, potrebbe tuttavia in futuro incidere negativamente sulle gestioni degli enti previdenziali privatizzati, tenuto conto che molte di esse versano già in gravi difficoltà e che, in caso di dissesto, i costi si scaricherebbero comunque sul bilancio dello Stato, come dimostrano numerosi casi del passato tra i quali cita quello dell'ente previdenziale dei dirigenti privati (INPDAI). Rileva, infine, il carattere non oneroso dell'emendamento 1.114a.

Il senatore GRILLOTTI *(AN)* ritiene anch'egli che l'emendamento 1.114ª non comporti nuovi o maggiori oneri, in quanto sostanzialmente analogo ad altre disposizioni sulle quali la Commissione bilancio ha già reso parere di nulla osta.

Il presidente AZZOLLINI, a proposito dell'emendamento 1.1000/75, pur riconoscendo che lo stesso non ha immediati effetti finanziari, ritiene che non possano comunque essere taciuti i rischi legati a possibili squilibri delle gestioni previdenziali privatizzate, e che pertanto si debba rendere parere contrario sullo stesso emendamento, senza richiamo all'articolo 81 ma osservando l'esigenza di considerare i necessari equilibri finanziari delle suddette gestioni. Pertanto, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e dell'avviso espresso dal rappresentante del Governo, formula, in qualità di relatore, la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 8.0.12, 1.1000/75, 8.0.13/6.28, 1.114a, 1.153 (testo 2) e 1.164 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sulle proposte 1.114a e 1.164 (testo 2), parere contrario sulle proposte 1.1000/75, osservando che occorre tener conto dell'esigenza di salvaguardare l'equilibrio della gestione finanziaria degli enti privatizzati interessati dall'emendamento, e 8.0.13/6.28, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.0.12 e 1.153 (testo 2).».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,35.

312ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,55.

(2421-A) ***Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FERRARA *(FI)* illustra, per i profili di competenza, gli emendamenti, riferiti agli articoli da 19 a 34, nonché quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dopo l'articolo 34 al disegno di legge recante in titolo, segnalando le proposte 22.33, 29.103/15, 29.0.2, 33.100 e 34.0.100/1 in quanto sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri, ovvero minori entrate, privi della corrispondente copertura finanziaria, nonché gli emendamenti 22.111, 24.100, 24.101 e 24.102, in quanto identici o analoghi a proposte sulle quali la Commissione ha reso, durante l'esame degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala, altresì, gli emendamenti 21.0.102 e 26.0.100, in quanto non sussistono adeguate risorse sui fondi speciali ivi indicati, mentre con riferimento alla proposta 29.2 rileva l'esigenza di acquisire conferma che sull'accantonamento ivi indicato, relativo agli affari esteri, sussistano sufficienti risorse per l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti in adempimento di obblighi internazionali (articolo 11-*ter*, comma 1, lettera a), legge n. 468 del 1978). Occorre, altresì, valutare gli eventuali effetti finanziari connessi alle proposte 20.116, 20.121, 29.0.1 e 34.0.101, anche in relazione ai possibili riflessi sulla fi-

nanza pubblica, nonché l'emendamento 33.101 in quanto prevede una riassegnazione alla spesa, mentre in relazione agli emendamenti 24.0.100 e 26.0.101 occorre acquisire conferma della congruità della copertura finanziaria rispetto agli oneri da essi recati. Sulla proposta 29.103, ritiene opportuno valutare gli effetti finanziari del comma 4 in quanto rinvia ad un successivo DPCM i criteri e le modalità di copertura dei costi relativi alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi, nonché il relativo subemendamento 29.103/20. In relazione al parere reso sul testo, occorre valutare le proposte 22.100, 28.100, 29.104, 29.110, 29.3 e 29.112, tenuto comunque conto che tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 29 (tranne quelli soppressivi e sostitutivi dell'articolo) presuppongono l'esistenza dell'articolo 29, articolo sul quale la Commissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sulla proposta 34.101 occorre, infine, valutare la congruità della copertura permanente sulla tabella C, mentre sulla proposta 34.0.100 si rileva che la lettera *c)* del comma 1 dovrebbe essere configurata come limite massimo di spesa ovvero sarebbe opportuno prevedere una clausola di salvaguardia. Nel primo caso, il limite di 20 unità dovrebbe essere reso flessibile al fine di graduare l'onere rispetto al tetto di spesa. In ogni caso, per quanto attiene alla copertura si fa presente che gli oneri di cui alla citata lettera *c)* sembrerebbero avere una natura permanente, pertanto anche la decorrenza della copertura andrebbe analogamente adeguata.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 19 a 34, nonché su quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 34.

Il sottosegretario VEGAS conviene con il relatore in merito alle proposte 22.33, 29.103/15, 29.0.2, 33.100, 34.0.100/1, 22.111, 24.100, 24.101 e 24.102. In relazione all'emendamento 29.2 fa presente che l'onere da esso recato è notevolmente superiore alla quantificazione ivi indicata. Esprime, pertanto, l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 29.2.

Si apre quindi un dibattito in merito alla proposta 20.116, nel quale intervengono i senatori FERRARA *(FI)*, MICHELINI *(Aut)*, GRILLOTTI *(AN)* e MORANDO *(DS-U)*, per rilevare l'assenza di profili finanziari negativi connessi all'emendamento stesso, concernente le procedure di gara per l'affidamento di pubblici servizi e l'esercizio del riscatto da parte degli enti locali.

Il presidente AZZOLLINI propone di rendere il parere sugli emendamenti sui quali sono state acquisite le considerazioni del Governo, nonché su quelli non segnalati dal relatore, rinviando il seguito dell'esame dei restanti emendamenti ad altra seduta, al fine di passare all'esame di altri provvedimenti all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri.

La Sottocommissione, convenendo con la proposta del Presidente, conferisce mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 19 a 34 del disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 20.116, 20.121, 29.0.1, 34.0.101, 33.101, 24.0.100, 26.0.101, 29.103, 29.103/20, 22.100, 28.100, 29.104, 29.110, 29.3, 29.112, 34.101 e 34.0.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 22.33, 29.103/15, 29.0.2, 33.100, 34.0.100/1, 22.111, 24.100, 24.101, 24.102, 21.0.102, 26.0.100 e 29.2 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

(2244) ***COLLINO ed altri – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (RSI)***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Allenza Nazioale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 4ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* illustra l'emendamento 2.1 (nuovo testo) al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, l'esigenza di valutare se la soppressione dall'obbligo di annotazione sui fogli matricolari della Repubblica italiana di quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (articolo 2, comma 1), sia sufficiente ad escludere il permanere di oneri derivanti dai benefici riconosciuti, a legislazione vigente, agli *ex* combattenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sul provvedimento e sull'emendamento 2.1 (nuovo testo), in quanto il disegno di legge reca maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria e l'emendamento in questione non risolve i problemi testé illustrati.

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* fa, tuttavia, presente che, con la soppressione del comma 1 dell'articolo 2, gli effetti negativi per la finanza pubblica dovrebbero venir meno, giacché le disposizioni del comma 1 sono volte ad attribuire un mero riconoscimento morale ai soggetti destinatari del provvedimento stesso.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, non dichiarandosi contrario nel merito alle finalità perseguite complessivamente dal provvedimento in titolo, rileva che la soppressione del comma 1 dell'articolo 2 risolve uno degli aspetti più critici del provvedimento.

Il senatore MICHELINI *(Aut)* solleva alcune perplessità in merito al comma 2 dell'articolo 2, in quanto differisce dalle formule usualmente impiegate per escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri. A suo giudizio, la differente formulazione può essere suscettibile di determinare anche, nella sostanza, effetti finanziari eterogenei.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere un avviso favorevole alla condizione che venga approvato l'emendamento 2.1 (nuovo testo), modificando, altresì, il comma 2 dell'articolo 2 per mantenere invariata, rispetto alla prassi della Commissione, la formulazione della clausola di invarianza.

La Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed il relativo emendamento 2.1 (nuovo testo), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 2.1 (nuovo testo), sulla quale la Commissione esprime un parere non ostativo, nonché alla sostituzione del comma 2 dell'articolo 2 con il seguente: »Dalla presente legge non possono derivare oneri per la finanza pubblica.».

(2878) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario ARMOSINO ricorda i precedenti che hanno motivato l'adozione del decreto-legge in esame. A tal fine, fa presente che, in occasione del dibattito sul decreto-legge concernente gli immobili della difesa, è stato approvato alla Camera dei deputati un emendamento sul quale il Governo aveva espresso avviso contrario e che prevedeva l'applicazione del prezzo degli immobili dell'anno 2002 alle vendite effettuate in relazione all'operazione SCIP2. L'approvazione dell'emendamento in questione, votato dalle forze di opposizione e da una parte della maggioranza, ha determinato il ritiro da parte del Governo del decreto-legge stesso in quanto l'operazione SCIP2 era stata già avviata effettuando la cessione degli immobili al prezzo del 2003. Successivamente, è intervenuto il comma 9 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 269 del 2003, con il quale è stato abrogato il comma 20 dell'articolo 3, del decreto-legge n. 351 del 2001. Tale misura ha consentito di ricondurre ad un'univoca interpretazione il prezzo da applicare alla cessione dei suddetti immobili, rendendo più evidente che a coloro che avessero comunicato la volontà di acquisto degli immobili entro l'ottobre del 2001 si dovesse applicare il prezzo di mercato relativo all'anno 2003. Da alcuni era stata, infatti, avanzata, in sede di

contenzioso, l'ipotesi di applicare il prezzo vigente al momento in cui era stata manifestata la volontà di acquisto, ovvero i prezzi dell'anno 2001. Con il comma 134 dell'articolo 3 della recente legge finanziaria, è stata infine reintrodotta la norma a suo tempo soppressa con il citato decreto-legge n. 269, che aveva già dato origine alla suddetta ambiguità interpretativa. In quella occasione, la Ragioneria generale dello Stato non ha ritenuto di prevedere un'apposita copertura finanziaria, in quanto è stato sostenuto che veniva ripristinata la norma originaria, alla cui soppressione non erano stati associati risparmi di spesa.

Da qui in poi è cambiato radicalmente l'orientamento del Governo ed è stato deciso di applicare alle operazioni di cartolarizzazione in corso, il prezzo del 2001. L'onere del provvedimento è stimabile in circa un miliardo di euro, equivalente alla differenza tra il prezzo degli immobili nel 2003 e quello nel 2001. Per la copertura di tali oneri, si è inizialmente ipotizzato di procedere con un prestito, anche al fine di fornire alle banche coinvolte nelle operazioni di cartolarizzazione la garanzia dello Stato. La Commissione bilancio della Camera dei deputati ha, invece, posto come condizione quella di provvedere ai risarcimenti dei soggetti che hanno acquistato gli immobili al prezzo dell'anno 2003 solo dopo aver incassato i frutti di ulteriori immobili. E' stato, altresì, previsto che entro 90 giorni si dovesse procedere all'identificazione di tali immobili.

Tali argomentazioni giustificano i differenti esiti delle quantificazioni degli oneri indicate durante l'esame della più recente legge finanziaria e quella connessa al provvedimento in titolo.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, invitando il sottosegretario Armosino a fornire, nella prossima seduta, ulteriori integrazioni alle considerazioni testé svolte.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

41ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(2869) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali***: parere favorevole;

alla 10ª Commissione:

(19-25-103-842-B) ***Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Maconi ed altri; Asciutti; Marino ed altri; Costa; e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 13ª Commissione:

(2874) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia***: parere favorevole.

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

56ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3ª Commissione:

(2846) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

€ 4,80